

**[UNIONE EUROPEA. Istruzioni per l'uso]**



n. 2/2008

# L'etichettatura dei prodotti non alimentari

La normativa comunitaria e nazionale

#### **SPORTELLO EUROPA**

##### **Unioncamere Piemonte**

Via Cavour, 17

10123 Torino

Tel. 011 5669222 - Fax 011 5119144

[www.pie.camcom.it/sportello.europa](http://www.pie.camcom.it/sportello.europa)

E-mail: [sportello.europa@pie.camcom.it](mailto:sportello.europa@pie.camcom.it)

#### **ALPS - ENTERPRISE EUROPE NETWORK**

##### **Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino**

Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino

Tel. 011 5716341/2/3 - Fax 011 5716346

[www.to.camcom.it/een](http://www.to.camcom.it/een)

E-mail: [alps-een@to.camcom.it](mailto:alps-een@to.camcom.it)

#### **COORDINAMENTO**

##### **Unioncamere Piemonte**

Laura Belforte

Marianna Mucci

##### **Camera di commercio di Torino**

Gianpiero Masera

Paolo Veneruso

#### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

##### **Unioncamere Piemonte**

##### **Ufficio Comunicazione, Stampa e Pubblicazioni**

Annalisa D'Errico

Gisella Guatieri

#### **PROGETTO GRAFICO**

Gruppo Vento Srl

#### **IMPAGINAZIONE**

Visual Data Snc

#### **STAMPA**

L'Artistica Savigliano

#### **RESPONSABILE SCIENTIFICO**

Prof. Franco Percivale, Dipartimento di Scienze Merceologiche - Università degli Studi di Torino

#### **AUTORI**

Alessandro Bonadonna [Cap. 9,10,14], Giovanni Peira [Cap. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13], Erica Varese [Introduzione, Cap. 1, 6, 7, 8, 15]

Dipartimento di Scienze Merceologiche - Università degli Studi di Torino

Finito di stampare nel mese di **ottobre 2008**

## Unione europea. Istruzioni per l'uso

La collana **Unione europea. Istruzioni per l'uso** nasce dalla volontà delle Camere di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall'Ue, e anche uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria attività imprenditoriale. Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell'etichetta all'obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi europei di finanziamento.

La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio **Alps**, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete **Enterprise Europe Network**, creata dalla Commissione Europea per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli **Sportelli Europa** presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

Nell'ambito dell'Alps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su:

- **finanziamenti**, programmi e gare d'appalto comunitarie;
- **normativa comunitaria e degli altri Paesi europei** relativa alle attività d'impresa;
- cooperazione fra imprese e **ricerca di partner commerciali** o produttivi all'estero.

Vengono organizzati, inoltre, **corsi e seminari** sulle più importanti novità in ambito comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un **servizio gratuito di aggiornamento via e-mail** sulle principali novità normative e sulle opportunità di collaborazione con altre imprese europee.



**Collegati al sito della tua Camera di commercio  
oppure telefona al numero 848.800.229**





## Introduzione

<b>1. L'etichetta come "venditore silenzioso"</b>	<b>5</b>
1.1 Codice del Consumo: obblighi generali di informazione per l'immissione sul mercato di prodotti (Art. 5)	6
1.2 Codice del Consumo: contenuto minimo delle informazioni (Art. 6), modalità di indicazione (Art. 7) e ambito di applicazione (Art. 8)	7
1.3 Codice del Consumo: indicazioni in lingua italiana (Art. 9)	9
<b>2. Il codice a barre e l'etichettatura elettronica</b>	<b>11</b>
<b>3. L'etichettatura per la gestione post consumo degli imballaggi</b>	<b>13</b>
<b>4. L'etichettatura ambientale</b>	<b>17</b>
4.1 Il marchio ecologico europeo Ecolabel	17
4.2 Etichette e dichiarazioni ambientali in base alle norme ISO 14020	18
4.3 Analisi di alcuni marchi privati conosciuti in Italia	19
<b>5. I marchi di sicurezza</b>	<b>23</b>
5.1 La marcatura CE	23
5.2 I marchi di sicurezza volontari	23
5.2.1 Il marchio IMQ	24
5.2.2 Il marchio ENEC	24
5.2.3 Keymark	25
<b>6. I prodotti tessili</b>	<b>26</b>
6.1 La Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile	26
6.1.1 La definizione di prodotto tessile e di fibra tessile	27
6.1.2 L'etichettatura obbligatoria: la composizione fibrosa del prodotto tessile	28



6.1.3 Modalità di indicazione della composizione fibrosa sulle etichette	31
6.1.4 Ulteriori indicazioni che possono comparire sull'etichetta: i qualificativi	42
6.2 L'etichettatura facoltativa	43
6.2.1 Le modalità di manutenzione del prodotto tessile	43
6.2.2 Marchi indicanti particolari caratteristiche qualitative del prodotto tessile	50
6.3 L'esportazione di prodotti tessili negli Usa	57

<b>7. Le calzature</b>	<b>59</b>
7.1 Ambito di applicazione	59
7.2 Le indicazioni obbligatorie sull'etichetta	60
7.3 L'onere di etichettatura e l'autorità di vigilanza	63

<b>8. I prodotti cosmetici</b>	<b>64</b>
8.1 Come indicare il responsabile dell'immissione sul mercato	66
8.2 Il contenuto nominale	66
8.3 La data di durata minima	66
8.4 Le precauzioni particolari per l'impiego	68
8.5 Il lotto di fabbricazione	68
8.6 Il Paese di origine	69
8.7 La funzione del prodotto	69
8.8 L'elenco degli ingredienti	69
8.9 L'indicazione "non sperimentato sugli animali"	71

<b>9. I detergenti</b>	<b>72</b>
------------------------	-----------

<b>10. I prodotti pericolosi</b>	<b>79</b>
10.1 Le sostanze pericolose	79
10.1.1 Ambito di applicazione	80
10.1.2 Definizione di sostanze pericolose	80
10.1.3 I recipienti e gli imballaggi per le sostanze pericolose	81
10.1.4 Le informazioni da inserire in etichetta	81
10.2 I preparati pericolosi	85
10.3 I prodotti fitosanitari	89

**11. Gli elettrodomestici** 93

11.1 I frigoriferi e i congelatori 96

**12. Le apparecchiature per l'ufficio** 99

12.1 Group for Energy Efficient Appliances (GEEA) 100

12.2 Il marchio TCO 101

**13. La certificazione energetica degli edifici** 102

**14. I prodotti del settore legno-arredo** 105

14.1 Le certificazioni volontarie 106

14.2 Catas Quality Award 107

14.3 Pannello Ecologico 107

14.4 Forest Stewardship Council 109

**15. I giocattoli** 110

## Introduzione

Questo studio è frutto del proseguimento dell'attività di collaborazione tra il sistema camerale piemontese e il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università degli Studi di Torino, volta a informare le imprese sugli obblighi, derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, relativa all'etichettatura dei prodotti.

Dopo aver pubblicato i volumi "L'etichettatura dei prodotti alimentari" (2006) e "L'etichettatura del vino e delle bevande alcoliche" (2007), gli autori hanno aderito alla proposta di elaborare uno studio sulle principali disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale con riferimento all'etichettatura di alcuni prodotti "non alimentari".

Il lavoro è suddiviso in due parti. La prima è dedicata a temi a "carattere orizzontale" quali il codice a barre, le etichette ambientali etc., mentre la seconda presenta alcuni approfondimenti settoriali. Sulla base di criteri quali la presenza e la diffusione per ciascuna categoria merceologica di aziende sul territorio piemontese, le potenzialità del mercato nazionale, comunitario ed internazionale per quelle tipologie di prodotti, e gli elementi di criticità che l'etichettatura di ogni specifico settore presenta, sono stati stilati degli elenchi contenenti una serie di potenziali tematiche da affrontare. Da questi è discesa la corale decisione di esaminare le principali disposizioni con riferimento all'etichettatura dei tessuti, delle calzature, dei cosmetici, dei detersivi o dei mobili. Si tratta, quindi, di un naturale proseguimento delle tematiche già presentate nei precedenti volumi.

Questi lavori hanno l'obiettivo di essere un'utile guida preliminare destinata agli operatori professionali dei diversi settori analizzati.

### Enterprise Europe Network in Piemonte

Dal 1° gennaio 2008, la Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte, all'interno del Consorzio Alps per il Nord Ovest dell'Italia, della nuova rete Enterprise Europe Network, creata dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea nel quadro del Programma Competitività e Innovazione (CIP) per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese europee, in particolare delle Pmi.

La rete, che si articola in oltre 500 punti di contatto in circa 40 Paesi europei, integra le attività già svolte in passato dalle reti Euro Info Centre ed Innovation Relay Centre.

I servizi offerti dalla Camera di commercio di Torino e da Unioncamere Piemonte nel quadro della nuova rete sono:

- fornire informazioni e assistenza alle imprese sulla **normativa comunitaria** e sull'accesso ai **finanziamenti europei**, con particolare riguardo al **VII Programma Quadro** dell'UE per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico;
- **sviluppare le capacità di ricerca e innovazione delle Pmi**, in particolare favorendo il trasferimento tecnologico internazionale e lo sfruttamento dei risultati dei programmi europei di ricerca;
- coinvolgere maggiormente le imprese nel processo decisionale europeo.



## 1. L'etichetta come "venditore silenzioso"

Come accennato nella precedenti pubblicazioni, negli anni si è sostanzialmente modificato il rapporto tra chi acquista e chi vende. Se, in un tempo non lontano, la maggior parte delle transazioni prevedeva un contatto umano, una presenza fisica che indubbiamente influiva sul livello di fiducia che si instaura tra le parti, con l'avvento della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è venuto meno quel rapporto diretto che poneva il consumatore in contatto con i soggetti preposti alla vendita, elargitori di indispensabili indicazioni per scegliere i prodotti da acquistare. L'etichetta, apposta sulla confezione e/o sul prodotto stesso, è diventata quindi un "venditore silenzioso". Certamente silenzioso ma non muto! Attraverso l'etichettatura, infatti, i produttori hanno l'obbligo, ma anche la facoltà, di fornire tutta una serie di informazioni che, lette e correttamente interpretate dai potenziali consumatori, giocano un ruolo importante nella fase che precede l'acquisto di un prodotto.

Con riferimento al settore agro-alimentare, è stato evidenziato nel precedente volume "L'etichettatura dei prodotti alimentari" (2006) che il Legislatore comunitario ha emanato una serie di direttive a carattere "orizzontale" e, quindi, applicabili a tutta una serie di alimenti e, poi, ha previsto specifiche disposizioni per quei settori che potenzialmente potrebbero presentare determinati elementi di criticità (acqua minerale, vino etc.).

Le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati, ad esempio, contemplano una serie di informazioni, raggruppabili in tre categorie:

1. assolutamente obbligatorie;
2. obbligatorie salvo i casi di deroga espressamente previsti dalla normativa;
3. obbligatorie in relazione a determinate condizioni.

Questa disciplina a carattere generale non è applicabile se ci si riferisce, ad esempio, ad un vino o ad un'acqua minerale, prodotti per i quali sono previste peculiari e precise disposizioni.

Il Legislatore comunitario non ha disposto un'analogia disciplina orizzontale per l'etichettatura dei prodotti non alimentari. Egli, infatti, ha ritenuto prioritario regolamentare "orizzontalmente" soprattutto aspetti critici di queste produzioni quali, ad esempio, la sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore e "verticalmente" determinati settori (cosmetici, calzature, tessili etc.).

Diversamente è accaduto in ambito nazionale.

Partendo dal presupposto che, al di là del comparto agro-alimentare, gli individui, nella veste di consumatori e di imprenditori, instaurano numerosissimi rapporti giuridici nonché, al fine di armonizzare e di riordinare le normative concernenti i processi di acquisto e di consumo e di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato recentemente promulgato il Codice del Consumo, di seguito denominato Codice. Esso ha tra l'altro previsto il contenuto minimo delle informazioni che devono accompagnare i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

Tale normativa nasce, tra l'altro, dal riconoscimento di una vulnerabilità del consumatore dovuta alla presenza di asimmetrie dal lato della domanda. Il Codice mira quindi ad eliminare o quantomeno a mitigare le disuguaglianze tra offerta e domanda, quasi sempre a svantaggio dei consumatori. Il riconoscimento della possibile presenza nel processo di acquisto delle cosiddette "asimmetrie informative contingenti" (carenze informative) ma anche di "asimmetrie cognitive" (incapacità del consumatore di elaborare le informazioni a causa del loro affastellamento sulle etichette) ha portato il Legislatore nazionale a inserire nel Codice il Capo II "Indicazione dei prodotti" che contempla precisi obblighi relativi alle modalità con cui le informazioni devono essere fornite al consumatore.

### **1.1 Codice del Consumo: obblighi generali di informazione per l'immissione sul mercato di prodotti (Art. 5)**

L'obbligo generale di informazione previsto dal Codice del Consumo (Art. 5) mira a stabilire il contenuto minimo e le modalità delle indicazioni che devono accompagnare la circolazione di un prodotto o di un servizio quando è immesso sul mercato.

Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi rappresentano il contenuto essenziale degli obblighi informativi.

Alcuni autori sottolineano che "contenuto essenziale" non è sinonimo né di "contenuto minimo" né di "contenuto obbligatorio": deve quindi intendersi l'adempimento *"della funzione promozionale che all'Art. 153 del Trattato CE intende attribuire al diritto all'informazione al fine di promuovere la qualità della conoscenza"*.

Con riferimento alla sicurezza, premettendo che sul mercato possono circolare solo prodotti sicuri e che è stata emanata una specifica normativa comunitaria sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva 2001/95/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172), la norma prevede che sia indispensabile informare il consumatore sul rischio minimo compatibile con l'uso del prodotto e sull'uso corretto del prodotto stesso.

Le informazioni sulla composizione devono consentire una corretta identificazione del prodotto mentre quelle sulla qualità, facoltative, consentono all'impresa di indicare al consumatore ulteriori caratteristiche che il prodotto possiede.

Una volta però che l'impresa ha optato per l'inserimento di tali opzionali indicazioni sugli aspetti qualitativi, queste sono soggette agli "obblighi informativi" previsti per le altre informazioni (devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata e devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile, considerando le modalità

di conclusione del contratto o le caratteristiche del settore: devono essere tali da assicurare al consumatore di effettuare scelte consapevoli].

La previsione dell'inserimento di informazioni sulla qualità dei prodotti e dei servizi senza, tuttavia, che ne sia indicato il grado, è ritenuta da autorevole dottrina come "equivoca": si può tuttavia ritenere che questa menzione abbia l'obiettivo di legittimare, a livello generale, l'introduzione di regole che prevedano standard di adeguatezza o di sufficienza.

In ogni caso, le informazioni al consumatore devono essere adeguate (e non solo sufficienti, quindi, a consentire al consumatore scelte oculate) alla tecnica di comunicazione utilizzata e devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

### **1.2 Codice del Consumo: contenuto minimo delle informazioni (Art. 6), modalità di indicazione (Art. 7) e ambito di applicazione (Art. 8)**

Il Codice prevede un contenuto minimo delle informazioni che sono richieste per consentire la commercializzazione dei prodotti all'interno del territorio nazionale.

La *ratio* della norma è quella di tutelare il consumatore nel momento in cui egli acquista un prodotto, per consentirgli di compiere una scelta consapevole.

In particolare sono previste sei informazioni che devono sempre essere presenti sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore:

- a. la denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b. il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c. il Paese di origine se situato fuori dall'Unione europea;
- d. l'eventuale presenza di materiali o di sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e. i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f. le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e di sicurezza del prodotto.

È altresì precisato che dette informazioni debbano essere chiaramente visibili e leggibili. Esse devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore (Art. 7) e quelle relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni ed alla destinazione d'uso (lettera f. del precedente elenco) possono essere riportate anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Le disposizioni portate dall'Art. 6 hanno un'applicazione generale (Art. 8) e, quindi si applicano a tutte le tipologie di prodotti per i quali non esistono specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Nell'ipotesi che vi siano, invece, precise disposizioni (comunitarie o nazionali) che contemplano le informazioni specificamente previste dall'Art. 6, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, poiché l'Art. 6 dispone in via sussidiaria e complementare.

Per tale ragione, risultano esclusi da tale previsione, ad esempio, i prodotti alimentari ed i prodotti cosmetici rispettivamente disciplinati dal Decreto Legislativo 109/92 e s.m.i., e dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i.

### **Made in e origine delle merci**

Negli ultimi anni, la sensibilità inerente le tematiche riguardanti l'origine dei prodotti è aumentata di intensità. Nel settore agroalimentare l'Unione europea ha già sviluppato gli strumenti necessari per la valorizzazione delle denominazioni di origine e la nuova proposta di regolamento inerente le indicazioni da riportare in etichetta prevede la facoltà di inserire l'origine o la provenienza anche per i prodotti generici.

Per quanto riguarda i prodotti non alimentari, l'Art. 6 lettera c) del Codice del Consumo prevede l'indicazione sull'etichetta del Paese di origine (se situato al di fuori dell'UE), ma non essendo finora state approvate le necessarie norme di attuazione, rimane per il momento in vigore la precedente normativa, che non contempla alcun obbligo circa l'indicazione del luogo di origine del prodotto, sia nel caso di origine italiana che estera, europea o extraeuropea.

Peraltro, è da sottolineare che l'eventuale obbligo di apposizione del "Made in" previsto da normative nazionali potrebbe porsi in contrasto con la normativa comunitaria. Qualcosa però si sta muovendo anche a livello europeo, dato che nell'ottobre del 2007 il Parlamento Europeo (proprio dietro impulso del nostro Paese) ha approvato una dichiarazione scritta con la quale chiede agli Stati membri - nell'interesse dei consumatori, dell'industria e della competitività nell'Unione europea - di adottare la proposta di regolamento "*relativa all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi (Made in)*" volta a introdurre l'indicazione obbligatoria del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi nell'UE.

Nella proposta di regolamento, l'indicazione obbligatoria dell'origine è prevista per i prodotti tessili, i capi di abbigliamento, la gioielleria, gli oggetti di ceramica e vetro, le calzature, gli articoli in cuoio e le pellicce, i mobili e le spazzole. Vedremo se tale posizione, politicamente significativa, sarà sufficiente nel prossimo futuro a vincere le resistenze di alcuni Paesi europei verso l'introduzione del "Made in" obbligatorio.

Ricordiamo comunque che qualora l'imprenditore che desidera commercializzare i propri prodotti decida (volontariamente) di apporre il "Made in", dovrà identificare il Paese di origine facendo riferimento alla normativa europea doganale sull'origine



dei prodotti – Art. 24 del Regolamento (CE) 2913/1992 – secondo cui “*una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*”.

Tale disposizione impone una valutazione caso per caso al fine di individuare il Paese di origine del prodotto.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la guida “Made in” edita da Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, disponibile al seguente indirizzo web:



<http://www.to.camcom.it/guideUE>

### 1.3 Codice del Consumo: indicazioni in lingua italiana (Art. 9)

L’Art. 9 del Codice prevede che tutte le informazioni presenti sui prodotti commercializzati in Italia e destinate ai consumatori ed agli utenti debbano essere indicate almeno in lingua italiana.

L’obbligo di utilizzo della lingua italiana era già stato introdotto nella norma portata dalla Legge 126/91 ed era stato fonte di rilievi da parte della Commissione Europea. Tuttavia, le richieste della Commissione Europea non riguardarono tanto “l’eliminazione” dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana (previsione ammissibili in deroga ai principi stabiliti dal Trattato CE, in quanto volta a tutelare maggiormente i consumatori), quanto, piuttosto, le conseguenze derivanti dalla sua violazione, soprattutto quando queste colpivano i prodotti prima della loro effettiva vendita al consumatore. Solo in questo caso, infatti, si sarebbe potuto verificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci nei Paesi comunitari, introducendo una vera e propria barriera all’entrata dei prodotti non riportanti le indicazioni sull’etichetta in lingua italiana.

Ecco perché, collocando il sorgere dell’obbligatorietà dell’utilizzo della lingua italiana nel momento in cui i beni sono venduti al dettaglio, non si crea alcun aspetto problematico della normativa italiana con i principi portati dal diritto comunitario.

Si ricorda, altresì, che vi sono anche diverse normative comunitarie che prevedono l’obbligatorietà dell’utilizzo della lingua nazionale per le informazioni che devono essere date al consumatore (si pensi, ad esempio, alla direttiva che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati).

È tuttavia consentito utilizzare espressioni non in lingua italiana qualora queste siano divenute di uso comune.

L'Art. 9 prevede, inoltre, che qualora le indicazioni previste dall'Art. 6 siano apposte in più lingue, le stesse devono essere apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e di leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Questo obbligo può essere assolto all'origine dall'importatore/produttore oppure le indicazioni in lingua italiana possono essere aggiunte nella fase che precede la vendita al consumatore da parte del distributore o del venditore.

### **Bibliografia**

- AA. VV. [coordinato da Dona M., Quagliato E.], *Le etichette di alimenti, tessili ed elettrodomestici. Profili normativi e merceologici*, Unione Nazionale Consumatori, Roma 2005
- Alpa G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Edizioni Laterza, Bari, febbraio 2008
- Cappa S., *La tutela del Made in Italy secondo il nuovo Codice del Consumo*, relazione presentata al Convegno "La tutela del Made in Italy e la lotta alla contraffazione", API Alessandria - Nordovest Imprese, Alessandria, 15 maggio 2008
- Costabile M., Ricotta F. (a cura di Alpa G., Rossi Carleo L.), *Codice del Consumo commentato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2005
- Percivale F., Varese E., Peira G., Antonetto R., *Selling traditional agroalimentary products through e-commerce*, in Atti del 13<sup>th</sup> IGWT Symposium "Commodity Science in Global Quality Perspective", 2-8 settembre 2001, Maribor, Slovenia, Volume II, pp. 941-946
- Rossi Carleo L. (a cura di Alpa G., Rossi Carleo L.), *Codice del Consumo commentato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2005
- Troiani U. (a cura di Alpa G., Rossi Carleo L.), *Codice del Consumo commentato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2005
- Comba D. (curatore), Manara S., *I requisiti di sicurezza dei prodotti i sistemi di certificazione in Europa, Usa, India, Cina*, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, Torino, luglio 2007
- Comba D. (curatore), Rosso R., Falbo F., *Made in - strategie per il produttore italiano*, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, Torino, novembre 2006



## 2. Il codice a barre e l'etichettatura elettronica

Il codice a barre è uno strumento per l'identificazione automatica dei prodotti. Esso è costituito da una serie di barre bicolori (bianche e nere) di diverso spessore e da una serie numerica, le cui caratteristiche dipendono dal modello adottato. Gli strumenti per la lettura dei codici a barre sono in grado di decifrare una serie di informazioni (codice Paese, codice proprietario del marchio, codice prodotto e prezzo).

Il GS1 (Global Standard) è l'organismo internazionale che disciplina il sistema di identificazione delle merci, definendo l'assegnazione dei prefissi e le specifiche tecniche. In Italia, l'Indicod-Ecr è l'ente responsabile dell'assegnazione dei codici azienda e prodotto. Il sistema GS1, pur non essendo obbligatorio, è stato sviluppato per poter essere utilizzato in qualsiasi settore commerciale e industriale.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida "L'etichettatura dei prodotti alimentari. La normativa comunitaria e nazionale" della collana "Unione europea. Istruzioni per l'uso" edito da Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino (si veda in particolare il capitolo 6.3) e sul sito:



[www.indicod-ecr.it](http://www.indicod-ecr.it)

L'identificazione delle merci tramite il codice a barre ha ormai raggiunto una notevole maturità e da qualche anno è comparsa una nuova tecnologia, che dovrebbe sostituire tale codice. Essa è basata sull'identificazione in radio frequenza RFID (Radio Frequency Identification).

Lo standard RFID per le filiere produttive prende il nome di EPC, Electronic Product Code (Codice Prodotto Elettronico). L'EPC è lo standard internazionale gestito dall'organismo EPCglobal Inc e dalle organizzazioni GS1 nazionali (Indicod-Ecr per l'Italia). L'EPC prevede la codifica GS1 di tutte le unità logistiche (ad esempio pallet e confezione) con l'aggiunta di un numero seriale univoco per ogni unità e l'identificazione delle singole unità logistiche nella filiera produttiva tramite apposizione del tag.

Le etichette che sfruttano questa tecnologia sono composte da quattro elementi: tag, antenna, reader e server.

Il tag costituisce il supporto fisico di identificazione automatica nel quale vengono memorizzate le informazioni. I tag possono essere passivi o attivi.

L'antenna è l'elemento preposto a fornire energia al tag ed a ricevere il segnale radio emesso dallo stesso.

I reader leggono e filtrano le informazioni presenti sui tag e captate dalle antenne. Il server è un computer che riunisce le informazioni raccolte sul campo dai reader e le rende visibili al resto del sistema informativo aziendale.

Rispetto al sistema di codifica con il codice a barre, la tecnologia RFID capta e distribuisce le informazioni più efficacemente, consente di leggere simultaneamente molteplici codici senza alcun bisogno di abbinare fisicamente al prodotto un lettore ottico. Questa tecnologia potrebbe portare benefici tangibili alle filiere produttive, tra i quali, maggiore efficienza della movimentazione dei prodotti, maggiore possibilità di tracciare e rintracciare i prodotti, riduzione della contraffazione e del taccheggio dei prodotti e soprattutto ampliare i servizi offerti al consumatore.

L'Osservatorio sulle nuove tecnologie del Politecnico di Milano ha individuato, in Italia, più di ottocento applicazioni della tecnologia RFID in diversi ambiti pubblici e privati.

Molto interessanti sono le attività relative all'utilizzo della tecnologia RFID nel campo dei beni di largo consumo svolte in particolare dai gruppi distributivi Wal Mart negli Stati Uniti e Metro in Europa. Al momento le applicazioni sono state implementate nella logistica, ma in un futuro prossimo potrebbero riguardare anche l'apposizione dell'etichetta elettronica sulle confezioni che "dialogando" ad esempio, con degli scaffali intelligenti potrebbero fornire ai consumatori informazioni sui prodotti oppure casse self service che leggendo il dispositivo RFID potrebbero ridurre il numero di casse con operatore.

#### **Bibliografia**

- AA.VV., *Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi*, Istituto Italiano Imballaggio, Milano, 2007
- *Manuale specifiche tecniche GS1*, Indicod-ECR Italia, Milano, 2007
- *L'etichetta elettronica (EPC)*, Indicod-ECR Italia, Milano, 2007
- AA.VV., *RFID: alla ricerca del valore. Rapporto 2007 Osservatorio RFID*, Politecnico di Milano, Giugno 2007
- Varese E., Peira G., Bonadonna A. [responsabile scientifico F. Percivale], *L'etichettatura dei prodotti alimentari. La normativa comunitaria e nazionale*, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, Torino, ottobre 2006



### 3. L'etichettatura per la gestione post consumo degli imballaggi

Il principale riferimento legislativo comunitario per la gestione degli imballaggi è la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, modificata ed aggiornata dalla Direttiva 2004/12/CE. L'articolo 8 della Direttiva 94/62/CE prescrive che *“per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i sulla base della Decisione 97/129/CE”*.

La Decisione 97/129/CE istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema volontario di identificazione dei materiali di imballaggio.

A livello nazionale, il principale riferimento normativo era il D.Lgs 22/97 (“Decreto Ronchi”) che recepiva la Direttiva 94/62/CE. Fino al 2003, il Decreto prescriveva, all'articolo 36 comma 5, che *“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Decreto Ministeriale del 28/06/1989) in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura”*.

Con tale norma, si manteneva l'obbligatorietà dell'apposizione delle indicazioni in etichetta e dell'invito a non disperdere nell'ambiente l'imballaggio.

Con l'emanazione della Legge 14/03, è stato però abrogato l'ultimo periodo del comma 5 sopra riportato e con esso si è perso, di fatto, l'obbligo dell'indicazione.

Successivamente, è stato varato il nuovo D.Lgs 152/06 riguardante le norme in materia ambientale che riordina la materia ed abroga e sostituisce quasi interamente il D.Lgs 22/97. Questo nuovo Decreto riprende quanto previsto dal Decreto Ronchi, aggiornato con la nuova Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi. È prevista l'emanazione di un Decreto per disciplinare le indicazioni per l'etichettatura degli imballaggi. Attualmente la legislazione nazionale di riferimento non prevede pertanto nessuna disposizione obbligatoria in materia di etichettatura ambientale dell'imballaggio. Ciononostante, molti produttori continuano ad utilizzare in modo volontario il pittogramma per incoraggiare lo smaltimento responsabile degli imballaggi o dei prodotti nei cestini della spazzatura ed il contrassegno all'interno del quale viene specificato il materiale utilizzato per imballaggi e contenitori per liquidi, come riportato nella tabella sul Sistema europeo di identificazione dei materiali per imballaggi (v. riquadro a pag. 14).

#### Alcuni simboli relativi ai materiali per imballaggi



Il Decreto Ronchi e successive modifiche, istituendo il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed i Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi, ha dato la possibilità di comunicare sull'imballaggio l'adesione di produttori e utilizzatori al sistema stesso. Riportiamo qui sotto il logo del CONAI, del COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi) e del CiAI (Consorzio Imballaggi Alluminio).

### I marchi di alcuni Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi



Segnaliamo anche il CO.RE.PLA (plastica), il CO.RE.VA (vetro) ed il Consorzio Nazionale Acciaio e Rilegno.

Il sistema di identificazione richiesto dalla Direttiva 94/62/CE, che descrive la natura dei materiali utilizzati per la fabbricazione di imballaggi, è stato previsto dalla Decisione della Commissione europea del 28 gennaio 1997. Essa, agli Allegati I-VII, definisce infatti la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione ed indica le diverse tipologie ivi comprese, quali materiali plastici, materiali di carta e cartone, metalli, materiali in legno, materiali tessili, materiali in vetro, materiali composti. L'uso di tale sistema è a carattere volontario e comunque non vincolante (ad esempio, ancora oggi sono commercializzati prodotti recanti l'indicazione "AL", prevista dal D.M. del 28 giugno 1989, invece di "ALU", inserita nel sistema europeo).

#### Sistema europeo di identificazione dei materiali per imballaggi - esempi

Materiale	Abbreviazioni	Codice UE
Polietilentereftalato	PET o PETE	1
Cartone ondulato	PAP	20
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
Sughero	FOR	51
Cotone	TEX	60

L'etichettatura relativa agli imballaggi è anche disciplinata da tre norme tecniche volontarie elaborate dagli enti di normazione (ISO, CEN e UNI).

1. La norma **ISO 1043** del 2002 fornisce abbreviazioni e simboli per le materie plastiche e le loro componenti, conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione della Commissione n. 129 del 28 gennaio 1997.
2. La norma **CEN/CR 14311** del 2002 propone l'utilizzo di simboli grafici per l'identificazione di alcuni materiali di imballaggio (acciaio, alluminio e plastica) già previsti dalla Decisione 97/129/CE. Tali simboli sono nati negli Stati Uniti ad opera della Society of the Plastic Industry (SPI) e sono utilizzati nel sistema di identificazione statunitense.

### Simboli grafici per l'identificazione di alcuni materiali di imballaggio



A causa dell'uso di uno spettro più ampio di sostanze plastiche da parte dell'industria moderna si possono incontrare abbreviazioni diverse da quelle citate, soprattutto per campi diversi da quello di uso domestico. In questo caso se il materiale è riciclabile l'abbreviazione sarà circondata dal solito simbolo delle tre frecce.

#### Alcune delle abbreviazioni più comuni sono:

- ABS: acrilobutadiene-stirene copolimero;
- PA: poliammide;
- PC: policarbonato;
- PMP: polimetilpentene;
- PMMA: polimetilmetacrilato;
- POM: poliossimetilene;
- SAN: stirene-acrilonitrile;
- SI: gomma silicone;
- PVDF: fluoruro di polivinilidene;
- PTFE: politetrafluoroetilene;
- E-CTFE: etilene-clorotrifluoroetilene;
- ETFE: etilene-tetrafluoroetilene;
- PFA: perfluoroalcolossido;
- FEP: tetrafluoroetilene-perfluoropropilene.

3. La norma **ISO 11469** del 2000 prevede che i prodotti in plastica, laddove tecnologicamente possibile, possono essere marcati in conformità a tale norma al fine di facilitare il loro riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita.

L'abbreviazione identificativa del materiale dev'essere inglobata tra i due caratteri ">" e "<" e laddove sono presenti più di un polimero si interpone il carattere "+" tra l'abbreviazione oppure il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.

La norma non si applica ai prodotti in plastica che pesano meno di 25 grammi o la cui superficie risulta essere minore di 200 mm<sup>2</sup>.

Es: >PA 66 - GF 30< poliammide in fibra di vetro 30%  
>PP + LDPE< polipropilene e polietilene a bassa densità

### **Dove reperire le norme tecniche**

I riferimenti delle norme tecniche italiane e delle versioni in lingua italiana delle norme tecniche europee e internazionali (comprese le norme armonizzate) possono essere reperiti sul sito dell'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione):



<http://www.uni.com/>

Sempre attraverso lo stesso sito è anche possibile acquistare le norme. Per ulteriori informazioni e per consultare le norme UNI è invece possibile rivolgersi al "Punto UNI" operativo presso il Centro di documentazione della Camera di commercio di Torino:

tel. 011 571 4717, e-mail: [documentazione@to.camcom.it](mailto:documentazione@to.camcom.it)



<http://www.to.camcom.it/puntouni>

### **Bibliografia**

- *Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi*, a cura dell'Istituto Italiano Imballaggio, Milano, 2007

### **Riferimenti normativi**

- Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Gazzetta Ufficiale n. L 365 del 31 dicembre 1994) e successive modifiche
- Decisione della Commissione 97/129/CE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE), Gazzetta Ufficiale n. L 50 del 20 febbraio 1997, pp. 28-31
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 33
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96



## 4. L'etichettatura ambientale

L'allarme per le questioni ambientali ed energetiche è sempre più diffuso ed oltre ad avere degli effetti sulla vita del pianeta ha sempre più implicazioni di natura economica. Negli ultimi anni, su queste tematiche, l'Unione europea ha assunto obiettivi molto ambiziosi che comporteranno un rapido adeguamento delle politiche ambientali ed energetiche, in particolare attraverso un maggior intreccio tra le politiche sui singoli fattori (energia, acqua etc.) e politiche trasversali riguardo a prodotti e servizi.

A titolo di esempio, a livello comunitario, si sta sempre più sviluppando uno strumento volontario di politica ambientale di "Green Public Procurement" o GPP ("Acquisti Pubblici Verdi") che intende favorire i processi d'acquisto delle pubbliche amministrazioni basati su prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale. In Italia è stato recentemente emanato il Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 Aprile 2008 che ha l'obiettivo di dare un notevole impulso presso la Pubblica Amministrazione a questo strumento di politica ambientale.

In questo capitolo verranno esaminate le etichette e le dichiarazioni ambientali in base alle norme ISO 14020 ed alcuni marchi privati ambientali conosciuti in Italia.

### 4.1 Il marchio ecologico europeo Ecolabel

Uno degli schemi certificativi previsti per la certificazione di prodotto è l'Ecolabel, il cui simbolo è il seguente:



Questo marchio europeo di certificazione ambientale è nato nel 1992 con l'adozione del Regolamento 880/92/CE, successivamente sostituito dal Regolamento (CE) 1980/2000 del 17 luglio 2000. Questo marchio, secondo l'Art. 1 del Regolamento in esame, è "inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate".

È importante sottolineare il fatto che l'Ecolabel è un sistema volontario di etichettatura ecologica dei prodotti. È inoltre necessario che il prodotto rientri in una categoria per la quale sono stati stabiliti i criteri ecologici della Commissione Europea con apposita Decisione.

Attualmente l'Ecolabel può essere assegnato a 26 gruppi di prodotti, che corrispondono ai seguenti grandi settori produttivi e a un'attività di servizi:

1. articoli da letto (materassi);
2. calzature;
3. carta (tessuto-carta, carta per copia e carta grafica);
4. giardinaggio (ammendanti del suolo, substrati di coltivazione);
5. apparecchiature elettroniche (personal computer, computer portatili, televisori);
6. elettrodomestici (lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolveri, lavatrici, pompe di calore);
7. prodotti tessili (abbigliamento, biancheria da letto e prodotti tessili interni);
8. fai da te (coperture dure per pavimenti, prodotti vernicianti per interni, lampade elettriche);
9. pulizia (detergenti multiuso, detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti, detersivi per bucato, saponi, shampoo e balsami per capelli);
10. lubrificanti;
11. servizi di ricettività turistica, servizi di campeggio.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i seguenti siti:

-  <http://www.eco-label.com/italian/>
-  [http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/brochures\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/brochures_en.htm)

La domanda di assegnazione dell'etichetta Ecolabel consiste in una richiesta formale corredata da un fascicolo tecnico contenente le dichiarazioni, i rapporti di prova riferiti al prodotto da etichettare ed il diagramma di flusso delle fasi produttive di realizzazione. Tale dossier attesta che il prodotto rispetta i criteri previsti dalla normativa sull'Ecolabel.

La domanda può essere presentata da produttori, importatori, prestatori di servizi. Anche i venditori all'ingrosso e quelli al dettaglio possono richiedere l'utilizzo del simbolo ma unicamente per i prodotti che saranno venduti con il loro marchio.

Secondo il dettame comunitario, spetta allo Stato membro designare l'organismo competente cui presentare la domanda. In Italia è stato individuato il Comitato Ecolabel e Ecoaudit che, dopo la valutazione positiva del dossier, sottoscrive un contratto con il richiedente autorizzandolo ad apporre l'etichetta sui prodotti per i quali è stato verificato il rispetto dei criteri.

Per ulteriori informazioni, si veda il sito del Comitato Ecolabel:

-  <http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>

## 4.2 Etichette e dichiarazioni ambientali in base alle norme ISO 14020

La normativa internazionale a carattere volontario Iso intende per etichetta ambientale (o dichiarazione ambientale) una "asserzione che indica gli aspetti ambientali di un prodotto o servizio" (UNI EN ISO 14020). Essa può presentarsi sotto varie forme, tra cui: una dichiarazione, un simbolo o un elemento grafico sull'etichetta di un prodotto, nei bollettini tecnici, nelle pubblicazioni o nella pubblicità.

La norma prevede:

- UNI EN ISO 14020: Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali.
- UNI EN ISO 14021: Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali autodichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II). Le asserzioni autodichiarate fanno riferimento a singole caratteristiche del prodotto. Non sono certificabili da una parte terza e non si fondano su criteri predefiniti e riconosciuti. Non sono né convalidate né certificate. La norma Iso tratta solo dell'uso di un simbolo (ciclo di Mobius) e indica quali sono i termini comunemente usati in queste asserzioni, in qualsiasi forma essi si presentino. Ad esempio si cita l'asserzione "Digodream pavimentazione tessile riciclabile al 100%".
- UNI EN ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure. Si tratta di etichette assegnate a prodotti che rispondono a determinati criteri ambientali e prestazionali. È previsto il rispetto di limiti di performance ambientali con criteri specifici su emissioni, consumi di energia, etc., stabiliti dall'ente preposto al rilascio dello stesso marchio. La valutazione è effettuata sulla base di criteri, considerando l'intero ciclo di vita del prodotto. Rientrano in questa tipologia l'Ecolabel, Der Blauer Engel, Nordic Swan, Milieukeur, NF - Environnemen etc.
- UNI EN ISO 14025 (Technical Report) Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazione ambientale di Tipo III. Si tratta di un documento nato per volontà del produttore. Dopo un processo di verifica dei dati contenuti, la dichiarazione accompagna la commercializzazione di un prodotto, descrivendone le caratteristiche di impatto ambientale in termini di dati quantificati su determinati parametri predefiniti. Contiene informazioni oggettive, confrontabili e credibili riguardo l'impatto ambientale di un prodotto o di un servizio e si basa sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) del prodotto per valutarne tutti gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali (concezione, fabbricazione, utilizzazione, smaltimento, etc.). È una tipologia di etichettatura non selettiva, in quanto non sono stabiliti dei criteri minimi per potervi accedere ma mira a facilitare il confronto tra prodotti. Ad esempio l'EDP, Environmental Product Declarations promosso dallo Swedish Environmental Management Council (SEMC)

### 4.3 Analisi di alcuni marchi privati conosciuti in Italia

#### Nordic Swan

Il marchio di qualità ecologica dei Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) è Nordic Swan (o Cigno Bianco) ed è un'etichetta ambientale di Tipo I. È il solo marchio, oltre a quello europeo ad essere multinazionale. Un ente coordina i quattro consigli nazionali. Esso è stato introdotto nel 1989. Il Nordic Ecolabelling Board è l'ente che gestisce il marchio.



Sono stati definiti criteri per 52 gruppi di prodotti e sono state assegnate circa 600 licenze. Nel 2005 questo organismo ha emanato ai fini dell'ottenimento del marchio, i criteri ambientali per la carta da imballaggio. I criteri riguardano in particolare: materia prima/materiali riciclati, rifiuti generati durante la fase di produzione della carta, contenuto chimico, emissione durante la produzione e consumo di energia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:



### **Der Blaue Engel**

Il Blue Angel Mark è un'etichetta ambientale di Tipo I creata in Germania nel 1978 dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Protezione Ambientale. Questo marchio è gestito da quattro organizzazioni: la Commissione dell'Etichetta Ambientale, l'Istituto Tedesco per la Qualità e la Certificazione, l'Agenzia Federale per l'Ambiente ed il Ministero dell'Ambiente. Il marchio è rilasciato dall'Istituto per la Qualità e Certificazione indica che i prodotti sono stati approvati rispetto alle loro caratteristiche ambientali in tutto il loro ciclo di vita.

Tale schema ha definito criteri per circa 140 categorie di prodotti ed ha rilasciato licenze a circa 4.000 prodotti.



I criteri di assegnazione vengono controllati ed eventualmente aggiornati ogni quattro anni. Recentemente l'Istituto tedesco per la Qualità e la Certificazione ha pubblicato i criteri per gli imballaggi restituibili per bevande.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:



### **EPD Programme**

Il programma svedese Certified Environmental Product Declaration è nato nel 1997. Il programma ha realizzato un sistema per la gestione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Tipo III). Attualmente il sistema di attribuzione delle etichette è gestito dallo Swedish Environmental Management Council che definisce le caratteristiche tecniche e funzionali (Product Category Rules) di una stessa categoria di prodotti e gli standard per l'elaborazione di un LCA al fine di rendere comparabili dichiarazioni appartenenti allo stesso gruppo.



Il SEMC, insieme a numerosi partner italiani ha dato vita al progetto INTEND per implementare questo strumento certificativo. Attualmente sono sviluppati i criteri riguardanti gli imballaggi (lattine in alluminio per bevande, contenitori per bevande, macchine per il packaging di sostanze liquide, materiale termoplastico, pallets e packaging in legno).  
Per ulteriori approfondimenti si possono consultare i seguenti siti internet:

 <http://www.environdec.com>

 <http://www.gednet.org>

### **Marchio Der Grüne Punkt/Green Dot**

Il marchio Der Grüne Punkt fu introdotto in Germania dal governo nel 1991 e prevedeva la costituzione di un sistema di raccolta e riciclaggio dei materiali di imballaggio. I costi di raccolta, selezione e riciclaggio sono pagati sull'imballaggio del prodotto confezionato dall'industria tedesca alla società DSD (Dual System Deutschland) e gli imballaggi che fanno parte di questo sistema sono riconoscibili attraverso il marchio sopra riportato.



Nel 1995 la DSD ha deciso di trasferire il diritto di utilizzare il proprio marchio all'interno del territorio europeo, creando l'organizzazione Pro Europe (Packaging Recovery Organisation Europe), a cui aderiscono 23 Paesi.  
Per ulteriori informazioni:

 <http://www.gruener-punkt.de/>

 <http://www.pro-e.org/>

### **Marchio KCA-logo**

La Direttiva 93/86/CEE introduce e rende obbligatoria l'applicazione di un pittogramma su pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Nell'Articolo 4 si precisa che *"se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore, bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio"*.



La Direttiva, recepita integralmente dalla maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, trova una sua applicazione più restrittiva nei Paesi Bassi.

La normativa olandese ha reso infatti obbligatoria sin dal 1994 la marcatura di determinati prodotti (pesticidi, solventi e vernici) che non devono essere gettati nei normali cassonetti ma dovranno seguire uno specifico canale di raccolta.

I prodotti esportati in Olanda devono riportare il marchio KCA-logo sopra riportato. Sebbene questo logo si riferisca al contenuto piuttosto che all'imballaggio, risulta essere a tutti gli effetti un'indicazione per i consumatori su come smaltire il rifiuto da imballaggio, rientrando nelle finalità della Direttiva 93/63/CEE.

Questo marchio viene riportato sui prodotti che non devono essere gettati tra i rifiuti normali perché contengono sostanze pericolose.



## 5. I marchi di sicurezza

### 5.1 La marcatura CE

La politica comunitaria in materia di sicurezza di alcuni prodotti non alimentari ha portato all'emanazione di una serie di Direttive che stabiliscono per ciascun prodotto "i requisiti essenziali di sicurezza" ed obbligano il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La gamma di prodotti è molto ampia e comprende sia prodotti di largo consumo (ad esempio giocattoli, occhiali da sole etc.) sia prodotti di uso industriale (per esempio macchine).

Ogni Direttiva stabilisce l'iter che il fabbricante deve utilizzare per poter valutare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva e poter quindi apporre il marchio, che saranno ovviamente più complesse col crescere della sua pericolosità: se per molti prodotti è sufficiente un'autocertificazione, per quelli più pericolosi (ad esempio i dispositivi medici) sono previste procedure più rigorose con l'intervento obbligatorio di un ente di certificazione che accerti la conformità del prodotto. Il fabbricante deve redigere e tenere a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti una dichiarazione di conformità, in cui indica quali direttive e norme tecniche ha applicato ed il fascicolo tecnico ossia la documentazione tecnica, utile a dimostrare la conformità del prodotto alle direttive stesse, in particolare attraverso la descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove eventualmente realizzate per comprovarne la sicurezza.



Per ulteriori informazioni rinviamo alla guida dedicata alla marcatura CE, di prossima pubblicazione in questa stessa collana "Unione europea. Istruzioni per l'uso".

### 5.2 I marchi di sicurezza volontari

I marchi di sicurezza volontari attestano la garanzia che i prodotti, oltre ad essere stati costruiti in conformità con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle Direttive comunitarie, adottano degli standard più restrittivi rispetto alle normative cogenti e sono certificati da un ente terzo.

La certificazione rappresenta per i produttori un importante mezzo di tutela in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso. I produttori secondo il D.P.R. n. 224/88 relativo all'attuazione della Direttiva CEE n. 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, sono ritenuti responsabili delle conseguenze causate da un prodotto difettoso, sempre che non possano dimostrare che il difetto in questione sia del tutto casuale.

Tale Direttiva è complementare con la Direttiva 2001/95/CE riguardante l'immissione di prodotti sicuri sul mercato.

Molte aziende, che hanno investito risorse umane, finanziarie e tecnologiche per migliorare la sicurezza e la qualità dei loro prodotti, utilizzano la certificazione di prodotto per aumentare la visibilità sul mercato verso i loro clienti, affiancando alla dichiarazione di conformità del costruttore (marchio CE) altri marchi volontari come IMQ e ENEC.

### 5.2.1 Il marchio IMQ

Il marchio IMQ è rilasciato dall'omonimo ente di certificazione, nato nel 1951 per iniziativa dei maggiori organi scientifici e tecnici nazionali, fra i quali la Federazione Italiana di Elettrotecnica ed Elettronica Automazione, l'Informatica e Telecomunicazioni (AEIT), Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l'ENEL. L'IMQ rilascia, tra gli altri, i seguenti marchi:

- Marchio IMQ: è il marchio di sicurezza che attesta la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI.



- Certificato con Sorveglianza IMQ: è il marchio che attesta la conformità del prodotto ad una determinata specifica tecnica.



- IMQ Performance: è il marchio di qualità che certifica, oltre alla sicurezza, anche alcune caratteristiche del prodotto, quali le prestazioni e l'efficienza energetica.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito:



### 5.2.2 Il marchio ENEC

Tra i marchi di sicurezza di qualità, il più diffuso in Europa è il marchio ENEC (European Norms Electrical Certification - Certificazione Elettrica relativa alle norme europee) realizzato dal CENELEC (Comitato Europeo di Normazione Elettrica). Esso è un marchio volontario che certifica la conformità di un prodotto rispetto alle norme EN. Le categorie di prodotto che si possono fregiare di questa certificazione sono gli apparecchi di illuminazione e componenti, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione,

i trasformatori di sicurezza, i dispositivi di connessione, i dispositivi di controllo, gli interruttori, i trasformatori e i filtri e, dal 2008, gli elettrodomestici.

Il marchio ENEC indica che:

- il prodotto è conforme ai requisiti europei applicabili per la verifica della sicurezza e delle prestazioni;
- il produttore applica un sistema di qualità secondo le norme ISO 9000;
- i prodotti finiti vengono ritestati ogni due anni;
- il produttore adotta un controllo di produzione verificato periodicamente attraverso, ad esempio, ispezioni aziendali.

Attualmente sono 20 i Paesi europei, con 23 enti di certificazione, che aderiscono al marchio ENEC. Tale marchio sostituisce i singoli marchi nazionali. In Italia, questo marchio viene rilasciato dall'IMQ (numero identificativo 03).



Il successo del marchio ENEC è testimoniato dalle oltre 14.000 certificazioni rilasciate, corrispondenti a circa 32.000 prodotti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito:



### 5.2.3 Keymark

Il Keymark è il marchio volontario di conformità europeo di proprietà del CEN (European Committee for Standardization) e del CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), che fornisce l'assicurazione che un prodotto è conforme ai requisiti indicati nelle norme europee emesse dal CEN e dal CENELEC.

Il Keymark è basato su uno schema tradizionale di certificazione di prodotto di terza parte, in cui il produttore può sottoporre i propri prodotti a dei test, da parte di laboratori di prova indipendenti, acquisendo in tal modo il diritto di apporre il marchio sui propri prodotti attraverso un accordo di licenza con uno degli organismi di certificazione preposti.



Per ulteriori informazioni:





## 6. I prodotti tessili

Da un punto di vista merceologico, il termine “fibre tessili” indica tutti quei prodotti che per struttura e per proprietà possono essere ridotti, mediante opportune operazioni, in filati continui dotati di notevole resistenza, elasticità e tenacità e che poi, intrecciati in vari modi originano tessuti, cordami etc. Un'altra proprietà caratteristica delle fibre tessili è quella di essere capaci di fissare direttamente o indirettamente, e previo imbianchimento, le materie coloranti. Sono considerate fibre tessili, quindi, quei materiali che possono essere filati, tessuti, sbiancati e tinti.

Secondo la loro origine le fibre tessili possono essere distinte in fibre tessili naturali e fibre chimiche artificiali e fibre chimiche sintetiche.

Le fibre tessili naturali possono essere classificate secondo la loro provenienza in:

- a) fibre minerali (amianto, vetro filato, fili metallici etc.);
- b) fibre vegetali (cotone, lino, canapa, iuta, ramiè etc.);
- c) fibre tessili animali (lana, seta).

Le fibre tessili chimiche sono invece frutto della tecnologia dall'inizio del 1900 ai giorni nostri e si sono evolute partendo dalle fibre chimiche “artificiali”, ottenute da prodotti naturali con processi di rigenerazione delle materie prime o processi di modificazione delle sostanze di base. Tra le fibre artificiali più conosciute, usate nei capi di abbigliamento, si citano la viscosa e l'acetato.

Successivamente si sono prodotte le fibre chimiche “sintetiche” ottenute per reazione di polimerizzazione (fibre poliviniliche e fibre poliacriliche) o di policondensazione (fibre poliestere e fibre poliammidiche).

In genere, per la confezione di abiti, queste fibre sono mescolate con quelle naturali ottenendo così tessuti morbidi, ingualcibili e molto resistenti.

### 6.1 La Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile

La normativa sull'etichettatura dei prodotti tessili è di derivazione comunitaria e la prima norma relativa all'armonizzazione del settore fu la Direttiva 71/307/CEE del 26 luglio 1971.

La disciplina negli anni subì diverse modifiche e nel 1996 fu emanata la Direttiva 96/74/CE (che abrogava la precedente legislazione comunitaria), con il duplice obiettivo di eliminare eventuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e di consentire ai consumatori di prendere coscienza delle indicazioni apposte sull'etichetta.

Con riferimento al primo punto, se le disposizioni degli Stati membri sulla denominazione, sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti tessili variassero da un Paese dell'UE all'altro, si creerebbero indubbi ostacoli alla libera circolazione delle merci nella Comunità. Tali barriere sono state eliminate prevedendo una normativa uniforme.

Essa armonizza le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni da utilizzare nelle etichette, nei contrassegni o nei documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

La Direttiva 96/74/CE fu recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 194 del 22 maggio 1999. Tale Decreto Legislativo fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti la loro distribuzione (Art. 1). Queste disposizioni si attuano nei confronti dei prodotti tessili così come definiti nel prossimo paragrafo mentre esulano dall'ambito di applicazione (Art. 14) i prodotti tessili che:

- 1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- 3) sono importati dai Paesi terzi per farne oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
- 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

La comparsa di alcune nuove fibre tessili nel mercato mondiale ha comportato l'emanazione di modifiche alla Direttiva 96/74/CE e, conseguentemente, il recepimento di queste nell'ordinamento dei vari Stati membri.

### **6.1.1 La definizione di prodotto tessile e di fibra tessile**

Per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato (Art. 2).

Sono assimilati ai prodotti tessili (Art. 3) e quindi soggetti alle disposizioni del citato Decreto legislativo:

- a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

Sono considerate, invece, fibre tessili:

- a) gli elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre atte ad applicazioni tessili.

Le denominazioni delle fibre tessili sono indicate nell'Allegato 1 del D. Lgs. 146/1999: negli anni esso è stato più volte innovato (la più recente modifica risale a gennaio 2008, Decreto del Ministero Economico e Sociale 24 gennaio 2008, in recepimento della Direttiva 2007/3/CE) e, attualmente, comprende 46 voci. È quindi obbligatorio attenersi scrupolosamente alla nomenclatura prevista da tale normativa.

#### **6.1.2 L'etichettatura obbligatoria: la composizione fibrosa del prodotto tessile**

La disciplina relativa all'etichettatura dei prodotti tessili prevede i requisiti e le modalità applicabili a tali prodotti all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale (Art. 8).

La normativa dispone che i prodotti tessili offerti in vendita o venduti al consumatore siano etichettati o contrassegnati. Sull'etichetta dev'essere riportata la composizione fibrosa, redatta secondo le modalità indicate dalla norma.

L'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento qualora i prodotti tessili non siano offerti in vendita al consumatore finale o siano consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Seppure permanga l'obbligo di indicare una legenda per le abbreviazioni, al fine di uniformare i documenti commerciali, l'ex Comitato di Coordinamento delle Industrie tessili (COMITEXTIL) ha redatto un "Codice Meccanografico Uniforme europeo".

### Alcune abbreviazioni previste dal Codice Meccanografico Uniforme europeo (COMITEXTIL)

N. fibra	Codice	Italiano	Inglese
1	WO	Lana	Wool
4	SE	Seta	Solk
5	CO	Cotone	Cotton

Sono quindi tenuti all'etichettatura dei tessuti il produttore di fibre tessili, l'importatore di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano, il commerciante all'ingrosso e quello al dettaglio nonché organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale.

#### I controlli

In Italia, il responsabile dei controlli dell'etichettatura di composizione fibrosa del prodotto tessile è il Ministero dello Sviluppo Economico che, dal 2000 dopo la chiusura dei suoi uffici provinciali, può avvalersi delle Camere di commercio. Svolgono attività di vigilanza anche la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, etc. Gli organi di vigilanza possono effettuare ispezioni negli stabilimenti, nei magazzini, nei depositi, nei laboratori, negli esercizi e nei punti vendita nei quali si effettua l'attività imprenditoriale o commerciale. Il controllo può, quindi, interessare soggetti diversi quali ad esempio il fabbricante, l'importatore, il distributore, il grossista, il dettagliante.

Il controllo può avvenire sia su segnalazione di soggetti interessati sia conseguentemente ad iniziative programmate dagli uffici competenti e può essere di tre tipi:

1. visivo/formale;
2. documentale;
3. materiale sul prodotto (prelievo di un campione ed analisi di laboratorio di questo).

### 6.1.2.1 Ambito di applicazione delle disposizioni sulla composizione fibrosa dei prodotti tessili e deroghe

*L'articolo 8 del Decreto Legislativo in esame prevede che "i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. L'etichetta ed il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico".*

Deve, quindi, essere apposta un'etichetta riportante la composizione fibrosa. Questa dev'essere indicata secondo le modalità previste per qualsiasi prodotto tessile offerto in vendita allo stato grezzo, semilavorato o lavorato, semimanufatto o manufatto, confezionato o semiconfezionato. La norma non prevede un elenco di prodotti tessili ma, a titolo indicativo e non esaustivo, possono essere considerati tali i capi di abbigliamento, le sciarpe, le calze, le lenzuola, le coperte, le tende, i tappeti, i cuscini, le amache, i sacchi a pelo, le tovaglie.

L'Allegato 4 del Decreto Legislativo 194/99 contempla un obbligo di etichettatura globale (e non del singolo pezzo) per alcune categorie di prodotti. Essi sono 19 ed il consumatore, nell'ipotesi di etichettatura globale, dev'essere in grado di prendere effettivamente conoscenza delle indicazioni opposte sull'imballaggio globale o sul rotolo. A titolo di esempio, si citano:

- canovacci;
- passamaneria;
- fazzoletti.

L'etichetta dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.

L'Allegato III, invece, esplicita i prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura.

Essi sono 43 e, a titolo di esempio, si citano:

- cinturini di materia tessile per orologio;
- copricaffettiere;
- fiori artificiali;
- chiusure lampo;
- borse in tessuto per tabacco.

### **6.1.2.2 Parti del prodotto tessile esclusi dall'obbligo di etichettatura**

Un prodotto tessile dev'essere corredato da un'etichetta indicante la composizione fibrosa, le cui percentuali in fibre sono determinate senza tener conto dei seguenti elementi (Art. 12):

a) per tutti i prodotti tessili:

- fibre visibili ed isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito (ad esempio, frange e pizzi);
- fibre metalliche incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito;
- prodotti tessili composti di due o più parti con diversa composizione fibrosa (l'etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali);
- parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto;

b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e le fodere, ad eccezione di quelle principali.

L'Art. 12 dispone, inoltre, che:

- non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;
- si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore;
- le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili.

### **6.1.3 Modalità di indicazione della composizione fibrosa sulle etichette**

Le fibre devono essere indicate in ordine decrescente di peso, dalla percentuale maggiore alla percentuale minore, e non è permesso l'utilizzo di codici meccanografici (sigle di fibre tessili) a meno che non compaia anche la relativa legenda.

Devono essere indicate in lingua italiana e devono essere riportate le denominazioni delle fibre così come sono previste dall'Allegato 1, con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

## Esempi di denominazioni corrette e di denominazioni errate

Denominazione corretta	Denominazione errata
80% Poliestere	80% Poliestere
20% Fibra metallica	20% Lurex
60% Lana/Lambswool	60% Lambswool
40% Cotone	40% Cotone

Ulteriori eventuali indicazioni non devono indurre in errore il consumatore. L'etichetta sulla quale indicare l'obbligatoria composizione fibrosa del prodotto tessile può essere realizzata ad esempio, in cartone, in tessuto o in altro materiale e dev'essere applicata al prodotto mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato ad apposito sigillo ed anche in altri modi. In ogni caso l'etichetta dev'essere posta in modo da non essere facilmente staccabile e le scritte devono resistere a trattamenti previsti per mantenere il capo.

### 6.1.3.1 Prodotto tessile composto da una sola fibra

Sulle etichette dev'essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto tessile che può essere ottenuto da una sola fibra o da due o più fibre ed essere anche un prodotto composto.

Se un prodotto tessile è composto interamente da una stessa fibra, esso può essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto". È esclusa qualsiasi altra espressione equivalente.

## Esempi di etichettatura di composizione di un prodotto tessile ottenuto da una stessa fibra

Denominazione corretta	Denominazione errata
Seta 100%	Vera seta
Pura seta	Autentica Seta

Qualora un prodotto sia composto esclusivamente (100%) da lana, la fibra può essere denominata "lana vergine" o "lana di tosa" qualora il prodotto di lana:

- sia composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e non abbia subito altre operazioni di filatura o di feltratura se non quelle richieste per la produzione del prodotto stesso;
- non abbia subito alcun trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

## Esempi di corretta denominazione di una fibra contenente esclusivamente lana

Lana vergine 100%
Pura lana vergine 100%

È, quindi, esclusa la lana meccanica, lana che si ottiene dallo sfilacciamento e dalla sfibratura dei ritagli e dei cascami di filatura, di tessitura e degli stracci di lana (panni, maglierie, flanelle, coperte etc.) oppure di tessuti misti (lana e cotone) mediante macchine speciali (sfilacciatrici), che ne rendono le fibre nuovamente libere e separate le une dalle altre.

La norma prevede (Art. 4) che sia tollerata una quantità di altre fibre fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se essa è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Questa tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Nel caso di prodotti tessili costituiti da "pura lana vergine" la tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti la fabbricazione è limitata allo 0,3% di impurità fibrose, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

Le tabelle seguenti riepilogano le tolleranze ammesse per i prodotti tessili costituiti da una sola fibra e propongono alcuni esempi di etichettatura.

### Tolleranze ammesse per i prodotti tessili costituiti da una sola fibra

Prodotto tessile	%	Tolleranze
Prodotto tessile costituito da una sola fibra	2	Presenza non sistematica di altre fibre, giustificata da motivi tecnici
	5	Presenza non sistematica di altre fibre, per prodotti ottenuti con il ciclo cardato
	7	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	2	Presenza di fibre ad effetto antistatico



Prodotti tessili costituiti da "Pura lana vergine"	0,3	Presenza accidentale di impurità fibrose
	7	Presenza di fibre ad effetto decorativo; percentuale calcolata non sul peso del tessuto
	2	Presenza di fibre ad effetto

### Esempi di etichettatura riferiti ad un prodotto tessile composto da una sola fibra

Tipologia di prodotto tessile	Etichetta corretta e motivazioni	Etichetta errata e motivazioni
Prodotto tessile costituito da 98% cotone e 2% elastan	<p>Cotone 98%</p> <p>Cotone 98% Elastan 2%</p> <p>Cotone minimo 85%</p> <p>La fibra Elastan è aggiunta volutamente ed in modo sistematico al prodotto tessile per conferirgli particolari proprietà prestazionali quali l'elasticità e, quindi, dev'essere indicata</p>	<p>Cotone 100%</p> <p>La fibra Elastan, pur rientrando nei limiti di tolleranza previsti, è stata aggiunta al prodotto in modo sistematico e voluto e, quindi, l'ipotesi non rientra nel caso previsto per le tolleranze</p>
Prodotto tessile costituito da 95% lana e 5% acrilica	<p>Lana 100%</p> <p>La presenza non sistematica fino ad un massimo del 5% di fibre estranee è tollerata se il filato è stato ottenuto con il ciclo cardato</p>	<p>Pura lana vergine</p> <p>La dizione "Pura lana vergine" richiede che il prodotto sia 100% di lana</p>
Prodotto tessile costituito da 98% lana e 2% acrilica	<p>Lana 100% Pura lana</p> <p>La presenza non sistematica di altre fibre è tollerata fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, qualora sia giustificata da motivi tecnici</p>	<p>Pura lana vergine</p> <p>Può essere considerata "Pura lana vergine" solo il prodotto tessile che contiene una presenza accidentale di impurità fibrose fino allo 0,3%</p>

### 6.1.3.2 Prodotto tessile composto da due o più fibre

La norma prevede (Art. 6) differenti modalità per designare la composizione di un prodotto tessile composto da due o più fibre.

In particolare, si ricordano i seguenti casi:

- il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, può alternativamente essere designato mediante:
- la denominazione della fibra seguita dalla relativa percentuale in peso (ad esempio, poliestere 90%);
- la denominazione della fibra seguita dall'indicazione "minimo 85%" (ad esempio, poliestere minimo 85%);
- la composizione percentuale completa del prodotto tessile (ad esempio, poliestere 90% viscosa 10%).

Il prodotto tessile che è composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunge l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Il prodotto tessile che contiene un insieme di fibre, ciascuna delle quali costituisce meno del 10% della composizione di un prodotto tessile può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale. Se, invece, è specificata la denominazione di una fibra che costituisce meno del 10% della composizione di un tessile, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

La tabella riporta alcuni esempi di etichettatura (corretta ed errata) relativi ad un prodotto tessile composto da due o più fibre.

#### Esempi di etichettatura riferiti ad un prodotto tessile composto da due o più fibre

Tipologia di prodotto tessile	Etichetta corretta e motivazioni	Etichetta errata e motivazioni
Prodotto tessile costituito da 40% poliestere, 40% cotone e 20% acrilica	<p>Cotone 40% Poliestere 40% Acrilica 20%</p> <p>Cotone 40% Poliestere 40% Acrilica</p> <p>Il prodotto tessile è composto da più fibre, nessuna delle quali raggiunge l'85% del peso totale; dev'essere indicata quindi, la denominazione e la percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale</p>	<p>Cotone 40% Poliestere Acrilica</p> <p>Dev'essere indicata la denominazione di tutte le fibre presenti nel prodotto e la percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale nella composizione</p>



<p>Prodotto tessile costituito da 85% cotone, 6% poliestere, 4% acrilica e 5% viscosa</p>	<p>Cotone 85% Altre fibre 15%</p> <p>Il prodotto è composto da cotone (85%) e da un insieme di fibre ciascuna delle quali costituisce meno del 10% della composizione; tale insieme può essere indicato con l'espressione "altre fibre"</p> <p>Cotone 85% Poliestere 6% Viscosa 5% Acrilica 4%</p> <p>Il prodotto reca l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso</p> <p>Cotone 85% Cotone minimo 85%</p> <p>Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, può essere designato mediante la denominazione della fibra seguita dalla relativa percentuale in peso o la denominazione della fibra seguita dall'indicazione "minimo 85%" (ipotesi del secondo esempio)</p>	<p>Cotone 85% Poliestere 6% Altre fibre 9%</p> <p>La norma prevede che, qualora sia presente un insieme di fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione, possa essere utilizzata l'espressione "altre fibre"; qualora, tuttavia, sia specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto</p>
---	--	--



<p>Prodotto tessile costituito da 60% cotone, 30% poliestere, 8% poliammide 2% elastan</p>	<p>Cotone 60%  Poliestere 30%  Altre fibre 10%</p> <p>Cotone 60%  Poliestere 30%  Poliammide 8%  Elastan 2%</p> <p>La norma prevede che, qualora sia presente un insieme di fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione possa essere utilizzata l'espressione "altre fibre"; qualora, tuttavia, sia specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto</p>	
--	--	--

La norma prevede delle tolleranze anche per i prodotti composti da due o più fibre. In particolare, è tollerata una quantità di altre fibre estranee fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se essa è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Questa tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

È altresì prevista una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi. Essa riguarda anche le fibre che sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale.

### Tolleranze ammesse per i prodotti tessili costituiti da due o più fibre

Prodotto tessile	% di tolleranza ammessa	Tolleranze
Prodotto tessile costituito da due o più fibre di cui una rappresenta almeno l'85% del peso del prodotto	2%	Presenza non sistematica di altre fibre, giustificata da motivi tecnici
	5%	
Prodotto tessile costituito da due o più fibre nessuna delle quali costituisce almeno l'85% del peso del prodotto	3%	Tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto
	7%	Fibre ad effetto decorativo
	2%	Presenza di fibre ad effetto antistatico

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori rispetto a quelle sopracitate, possono essere ammesse tolleranze superiori solo in ipotesi eccezionali e qualora il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso, è data immediata comunicazione alla Commissione della Comunità Europea, a cura dell'Ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (attuale Ministero dello Sviluppo Economico).

La tabella presenta alcune ipotesi di etichettatura di capi, considerando le tolleranze.

### Esempi di etichettatura di prodotti tessili composti da più fibre, tenendo in considerazione le tolleranze ammesse dalla legge

Tipologia di prodotto tessile	Etichetta corretta e motivazioni	Etichetta errata e motivazioni
Prodotto tessile costituito da 51% lana 47% acrilica 2% poliammide (fibra estranea non aggiunta sistematicamente)	Lana 50% Acrilica 50%  È tollerata una percentuale fino a 2 punti di fibre estranee (in questo caso la poliammide) ed è tollerata una differenza di percentuale fibrosa fino a 3 punti sulle fibre dichiarate in etichetta	Lana 55% Acrilica 45%  È corretto il non inserimento della poliammide; le percentuali di lana e di acrilica, invece, non rispettano il limite di una differenza di percentuale fibrosa fino a 3 punti calcolata sulle fibre dichiarate in etichetta



Prodotto tessile costituito da 53% viscosa 47% cotone	Viscosa 50% Cotone 50%	Viscosa 58% Cotone 42%
	Viscosa 53% Cotone 47%	È corretto il non inserimento della poliammide; le percentuali di lana e di acrilica, invece, non rispettano il limite di una differenza di percentuale fibrosa fino a 3 punti sulle fibre dichiarate in etichetta
	Viscosa 56% Cotone 44%	
È prevista una tolleranza di fabbricazione del 3% riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, calcolata tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi		

### 6.1.3.3 Prodotto tessile composito

Il prodotto tessile composto da due o più parti aventi una diversa composizione fibrosa dev'essere accompagnato da un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.

Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che costituiscono meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali (rivestimento interno di maggiore estensione che non costituisce rinforzo o sostegno del capo).

Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta (ad esempio, i pigiami).

Per etichettare questi prodotti tessili, si seguono le regole indicate per l'etichettatura di un prodotto tessile composto da una o da due o più fibre.

La norma prevede particolari disposizioni per alcuni articoli di corsetteria (reggiseno, guaine e guaine interne, quali i modellatori).

## Esempi di etichettatura di prodotto tessile composito

Tipologia di prodotto tessile	Etichetta corretta e motivazioni	Etichetta errata e motivazioni
<p>Abito femminile composto da due parti:</p> <p>1) maglia costituita da 80% cotone e 20% poliammide</p> <p>2) pizzo composto da 90% poliestere e 10% elastan, che costituisce il 40% del peso totale del capo</p>	<p>Tessuto Cotone 80% Poliammide 20%</p> <p>Pizzo Poliestere 90% Elastan 10%</p> <p>Poiché la parte dell'abito femminile "pizzo" costituisce più del 30% del peso totale del prodotto, in etichetta dev'esserne indicata la composizione</p>	<p>Tessuto Cotone 80% Poliammide 20%</p> <p>Poiché la parte dell'abito femminile "pizzo" costituisce più del 30% del peso totale del prodotto, in etichetta dev'esserne indicata la composizione</p>
<p>Abito femminile costituito da due parti:</p> <p>1) maglia costituita da 80% cotone e 20% poliammide;</p> <p>2) pizzo composto da 90% poliestere e 10% elastan, che costituisce il 20% del peso totale del capo intero</p>	<p>Tessuto Cotone 80% Poliammide 20%</p> <p>Pizzo Poliestere 90% Elastan 10%</p> <p>Cotone 80% Poliammide 20%</p> <p>Entrambe le etichette sono corrette poiché per il pizzo, costituendo il 20% del peso totale del capo, non è obbligatoria l'etichettatura della composizione fibrosa</p>	<p>Cotone 80% Poliestere 20%</p> <p>Il peso totale del pizzo è inferiore al 30% e, quindi, eventualmente, la sua composizione può non essere indicata in etichetta; deve, invece, comparire la composizione del tessuto</p>
<p>Maglia da uomo in 70% lana e 30% poliammide con finiture (collo, polsini e bordura) in acrilica 100% che costituisce il 10% del capo finito</p>	<p>Lana 70% Poliammide 30%</p> <p>Le finiture rappresentano meno del 30% del peso del capo finito e, quindi, la loro composizione non è obbligatoria</p>	<p>Pura lana 80% Poliestere 20%</p> <p>Il termine "puro" è riservato ai prodotti tessili composti interamente da una stessa fibra (100%)</p>



<p>Gonna composta da: 1) un tessuto esterno in poliestere 100% 2) una fodera interna in 100% acetato che costituisce il 20% del peso del capo finito</p>	<p>Tessuto esterno Poliestere 100%</p> <p>Fodera Acetato 100%</p> <p>La fodera, anche se costituisce meno del 20% del peso del prodotto finito, è sicuramente una fodera principale e, quindi, dev'essere sempre indicata in etichetta la sua composizione fibrosa</p>	<p>100% Poliestere</p> <p>La composizione della fodera dev'essere indicata in etichetta perché trattasi di una fodera principale</p>
--	--	--

**Indicazione obbligatoria a determinate condizioni: il caso del marchio di fabbrica o della ragione sociale contenente a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice una delle denominazioni previste dall'Allegato 1**

Il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005) prevede all'Art. 104, c. 4, lett. a) che siano riportati *"l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata"*

Qualora, quindi, il prodotto tessile riporti un marchio di fabbrica o una ragione sociale contenente a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice una denominazione di fibra tessile così come prevista dall'Allegato 1 del Decreto Legislativo 146/1999 o qualora tale indicazione possa generare confusione nel consumatore, il marchio o la ragione sociale dev'essere immediatamente accompagnato dall'indicazione della denominazione, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione fibrosa.

Queste indicazioni devono essere inserite in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili.

A titolo esemplificativo, si commenta l'etichetta rappresentata nella tabella.

**Esempio di marchio di fabbrica contenente a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice una delle denominazioni previste dall'Allegato 1**

<p>Confezioni Cotone</p>
<p>Poliammide 100%</p>



Il marchio di fabbrica “Confezioni Cotone” contiene il riferimento ad una denominazione prevista dall’Allegato 1 del Decreto Legislativo 194/1999. In tal caso, il consumatore potrebbe essere indotto in confusione e quindi il marchio di fabbrica dev’essere sempre immediatamente accompagnato dall’effettiva composizione fibrosa del prodotto tessile che, in questo esempio, è composto da poliammide 100%.

#### 6.1.4 Ulteriori indicazioni che possono comparire sull’etichetta: i qualificativi

Sulle etichette possono comparire i qualificativi purché questi siano conformi agli usi leali del commercio ed ai principi della correttezza professionale e siano indicati separatamente (Art. 8, c.7). Tali qualificativi non possono essere utilizzati in sostituzione delle denominazioni ufficiali previste nell’Allegato 1.

I qualificativi possono essere suddivisi in tre categorie:

1. qualificativi in riferimento alla fase di produzione delle fibre tessili (ad esempio, pettinato, lavato, etc.);
2. qualificativi in relazione alla qualità delle fibre tessili (ad esempio, superfino, filo di scozia, etc.);
3. qualificativi rappresentati da marchi registrati o da denominazioni commerciali (ad esempio, Lycra, Tactel, Meraklon, Lana Vergine, Kermel, Trevira, Protex, Basofil, Kanecaron, Outlast, Dorlastan).

#### Esempi di etichette riportanti la composizione fibrosa e il qualificativo

Tipologia di qualificativo	Etichetta corretta	Etichetta errata
Qualificativi in riferimento alla fase di produzione delle fibre tessili (ad esempio, pettinato, lavato, etc.);	100% cotone PETTINATO 120	100% cotone pettinato 120



Qualificativi in relazione alla qualità delle fibre tessili (ad esempio, superfino, filo di scozia, etc.);	100% cotone	FILO DI SCOZIA	100% cotone filo di scozia
Qualificativi rappresentati da marchi registrati o da denominazioni commerciali (ad esempio, Lycra, Tactel, Meraklon, Lana Vergine, Kermel, Trevira, Protex, Basofil, Kanecaron, Outlast, Dorlastan)	65% cotone 35% poliammide	TACTEL	65% cotone 35% poliammide Tactel
	94% poliammide 6% elastan	MERYL	94% poliammide Meryl 6% elastan
	80% cotone 15% poliammide 5% elastan	LYCRA	80% cotone 15% poliammide 5% Lycra

## 6.2 L'etichettatura facoltativa

L'etichetta dei prodotti tessili, oltre alle indicazioni obbligatorie, può riportare delle informazioni aggiuntive volontarie per caratterizzare in modo più dettagliato il prodotto, consentendo al consumatore di effettuare acquisti più consapevoli.

L'etichetta contenente le modalità di manutenzione del prodotto tessile è facoltativa. Essa, tuttavia, è da anni ampiamente diffusa tra gli operatori di settore anche perché rappresenta un'indispensabile fonte di indicazioni non solo per il consumatore ma anche per le tintorie, e contribuisce a limitare il contenzioso tra questi soggetti.

L'etichetta facoltativa può altresì riportare dei marchi aggiuntivi che attestano particolari caratteristiche qualitative del prodotto acquistato.

### 6.2.1 Le modalità di manutenzione del prodotto tessile

L'articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 126/91 stabiliva che "i prodotti o le confezioni dei prodotti destinate al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto".

L'articolo 12 del Decreto Ministeriale, n. 101 dell'8 febbraio 1997 (contenente le disposizioni attuative della sopraccitata legge) recita che "devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche".

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in seguito a numerose richieste di intervento da parte di Associazioni imprenditoriali e di consumatori, pose un quesito alla Direzione Generale per le Imprese della Commissione Europea, che con la nota n. 008458 del 3 luglio 2000 chiarì che:

- non esiste sul piano comunitario una normativa che regoli la problematica e compete quindi agli Stati membri, ove lo ritengano opportuno, dotarsi di misure che rispettino, comunque, le norme del mercato interno;
- non rientra nei programmi della commissione l'armonizzazione delle pratiche esistenti in alcuni Stati membri;
- la maggioranza degli operatori del settore utilizza simboli contenuti nella norma tecnica europea EN 23758-1993.

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il 7 febbraio 2001, pubblicò quindi la Circolare n. 1251027 che specificò che le disposizioni portate dalla Legge 126/91 (Art. 1, comma 1, lett. e) erano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio dei capi di abbigliamento.

La Circolare segnalò, altresì che l'etichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento poteva essere realizzata in conformità alle disposizioni della richiamata Norma Tecnica Europea EN 23758/93, che ha recepito la norma internazionale ISO 3758/91, che peraltro trovava largo impiego tra gli operatori del settore tessile.

Come indicato nella prima parte di questo studio, nel 2005 fu pubblicato il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che, recependo la Legge n. 126 del 10 aprile 1991 ed il Decreto Ministeriale n. 101 del 8 febbraio 1997, sancì che sono esclusi dall'applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.


In attesa di un Decreto attuativo del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in Italia l'applicazione dell'etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento e moda non è obbligatoria.

La quasi totalità dei prodotti tessili, tuttavia, riporta le indicazioni relative alla manutenzione, previste dalla norma UNI EN ISO 3758:2005 che stabilisce un sistema di segni grafici destinati all'etichettatura permanente dei prodotti tessili. Tali segni forniscono informazioni atte a prevenire danni irreversibili durante i trattamenti di manutenzione.

I simboli base sono cinque: lavaggio ad umido, candeggiamento con cloro, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura. I simboli e le relative descrizioni sono indicati nella tabella.

Le informazioni per il trattamento di manutenzione a mezzo dei segni grafici, stabilite per un prodotto tessile, devono riportare tutti i trattamenti nell'ordine seguente: lavaggio ad umido, candeggiamento al cloro, stiratura, lavaggio a secco e asciugatura.

## Simboli base

Simbolo Base	Figura	Descrizione
Lavaggio ad umido	<p>Vaschetta</p> 	<p>Il lavaggio ad umido è un'operazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso.</p> <p>Il trattamento di lavaggio comprende tutte o alcune delle operazioni seguenti, debitamente combinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bagnatura, prelavaggio e lavaggio principale (effettuati generalmente a caldo, mediante operazione meccanica con detergenti o altri prodotti) e risciacquo;</li> <li>- estrazione dell'acqua, ottenuta per centrifugazione o strizzatura, nel corso e/o alla fine delle operazioni precedenti.</li> </ul> <p>Questi trattamenti possono essere effettuati a macchina o a mano</p>
Candeggio	<p>Triangolo</p> 	<p>Operazione in bagno acquoso, praticata prima, durante o dopo le operazioni di lavaggio con l'impiego di un prodotto a base di cloro destinato ad eliminare macchie e/o a migliorare il bianco</p>
Asciugatura meccanica	<p>Cerchio inscritto in un quadrato</p> 	<p>Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: operazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio e destinata ad eliminare l'acqua residua per mezzo di aria calda, in un tamburo in rotazione</p>
Asciugatura naturale	<p>Quadrato</p> 	<p>Processo effettuato su un articolo tessile dopo il lavaggio per rimuovere l'acqua residua con un'asciugatura appeso o per gocciolamento o in piano, al sole o all'ombra</p>



Stiratura	Ferro da stiro 	Operazione effettuata su un prodotto tessile al fine di ripristinare la forma e l'aspetto originali mediante una apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione
Lavaggio a secco	Cerchio 	Operazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici; questo trattamento comprende la pulitura, il risciacquo, la centrifugazione e l'asciugatura

### Simboli complementari

Simbolo base	Figura	Descrizione
Croce di Sant'Andrea		La croce di Sant'Andrea, posta su uno dei segni grafici di base, indica che il trattamento espresso da quel particolare segno grafico non dev'essere eseguito
Barra		La barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra
Doppia barra		La doppia barra sotto la vaschetta o il cerchio indica un trattamento di lavaggio molto moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra
Punti		Temperature del trattamento di lavaggio, di asciugatura e di stiro, da 1 a 6 punti, corrispondente a 30 40 50 60 70 95 °C

### Simboli del lavaggio ad umido (temperature previste 30, 40, 60, 95 gradi centigradi).

Simbolo	Significato
	Lavaggio solo a mano. Non lavare a macchina. Temperatura massima 40°C. Trattare con cura.
	Non lavare in acqua. Allo stato umido trattare con cura.
	Lavare alla temperatura massima di 30°C. Ciclo normale.
	Lavare alla temperatura massima di 30°C. Ciclo delicato.
	Lavare alla temperatura massima di 30°C. Ciclo molto delicato.

### Simboli del candeggio

Simbolo	Significato
	Non candeggiare
	Candeggiare solo con prodotti ossidanti privi di cloro
	Candeggiare con qualsiasi prodotto ossidante (sodio ipoclorito, e perossido di idrogeno, etc.)

### Simboli dell'asciugatura meccanica

Simbolo	Significato
	Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, ovvero centrifuga non ammessa
	Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura ridotta
	Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura normale

### Simboli dell'asciugatura naturale

Simbolo	Significato
	Asciugatura in posizione verticale, appeso, dopo spremitura e/o centrifuga per eliminare l'acqua in eccesso
	Asciugatura in posizione verticale, appeso, del prodotto tessile intriso d'acqua, cioè senza spremitura e/o centrifuga asciugatura per sgocciolamento
	Asciugatura su superficie piana, disteso, dopo l'eliminazione dell'acqua in eccesso
	Asciugatura all'ombra; questo simbolo è posto a fianco dei simboli di asciugatura appeso, per gocciolamento o in piano per indicare che il processo dev'essere effettuato lontano dal sole

### Simboli della stiratura

Simbolo	Significato
	Non stirare; la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi
	Temperatura massima della piastra del ferro: 110°C
	Temperatura massima della piastra del ferro: 150°C
	Temperatura massima della piastra del ferro: 200°C

### Simboli del lavaggio a secco e del lavaggio ad umido professionale

Simbolo	Significato
	Non lavare a secco
	Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonché tutti i solventi indicati per il segno F. Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni.
	Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente. Severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura.
	Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C). Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni.
	Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente. Severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura.



	Pulitura ad umido professionale. Procedimento normale.
	Pulitura ad umido professionale. Procedimento delicato.
	Pulitura ad umido professionale. Procedimento molto delicato.

### 6.2.2 Marchi indicanti particolari caratteristiche qualitative del prodotto tessile

La richiesta di un marchio indicante particolari caratteristiche qualitative del prodotto tessile è assolutamente volontaria e quindi, i fabbricanti, gli importatori o i distributori possono decidere di aderire al sistema di etichettatura previsto per quel particolare marchio, una volta verificata la presenza dei criteri richiesti nel proprio prodotto.

Tali marchi volontari possono attestare:

- la certificazione ecologica del prodotto tessile;
- la certificazione della fibra tessile.

#### 6.2.2.1 La certificazione ecologica del tessile: cenni su Ecolabel e sui marchi Oeko-Tex Standard

Vi sono diverse certificazioni che attestano l'impatto ambientale del prodotto tessile.

Esse possono essere disciplinate da normative comunitarie (Ecolabel) oppure da disposizioni regolate da associazioni di settore.

#### Ecolabel

Uno degli schemi certificativi volontari previsti per la certificazione di prodotto è il marchio ecologico europeo Ecolabel, di cui abbiamo illustrato precedentemente (v. par 4.1) le caratteristiche fondamentali.

Ci limitiamo in questo paragrafo a segnalare, con riferimento al comparto tessile, la Decisione della Commissione 2002/371/CE che ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili. Questo marchio può essere applicato anche ai capi di abbigliamento ed agli accessori tessili, ai prodotti tessili per interni nonché ai filati ed ai tessuti destinati all'uso in capi di abbigliamento o in prodotti tessili per interni.

L'apposizione del marchio attesta che il prodotto tessile è stato confezionato attraverso un uso efficiente delle risorse ed un elevato livello di protezione dell'ambiente. Esso, in particolare, certifica che il prodotto è in grado di ridurre durante tutto il suo ciclo di vita (materie prime, processi di lavorazione, utilizzo e manutenzione, smaltimento) gli impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo. I prodotti devono presentare specifici requisiti ambientali denominati "criteri" che sono periodicamente

revisonati (ogni 3/5 anni circa) e resi più restrittivi per favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti.

Per il settore dei prodotti tessili sono previsti criteri per tipo di fibra, per processi e sostanze chimiche, per idoneità all'uso.

### **I marchi dell'Associazione internazionale per la Ricerca e il Controllo nel campo dell'Ecologia tessile (Oeko-Tex)**

Il marchio Oeko-Tex Standard 100 nacque all'inizio degli anni '90 del secolo scorso ad opera dell'Istituto austriaco per la Ricerca Tessile (ÖTI) e dell'Istituto di ricerca tedesco Hohenstein che hanno congiuntamente sviluppato, sulla base delle metodologie di controllo esistenti, uno schema certificativo al fine di attestare l'innocuità dei prodotti tessili per la salute dell'uomo. In quel periodo si era diffuso tra l'opinione pubblica l'allarme "veleno nei tessuti" perché numerose fonti indicavano come dannose e pericolose per la salute dell'uomo tutte le sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni tessili, con particolare riferimento alle fasi di nobilitazione. Lo standard elaborato rispose all'esigenza dei consumatori di verificare le qualità umano-ecologiche dei tessuti. Per l'ottenimento del marchio, le aziende del settore tessile e abbigliamento devono effettuare una valutazione oggettiva delle sostanze potenzialmente nocive contenute nei prodotti tessili.

Tale valutazione consiste nell'analisi di quelle sostanze o delle loro quantità che potrebbero essere effettivamente assorbite dal corpo quando si usa il prodotto tessile. Essa si fonda, tra le altre cose, su test di simulazione che tengono in considerazione le possibili vie di assorbimento delle sostanze chimiche nel corpo: assorbimento tramite l'epidermide (le prove sono effettuate in soluzione di sudore artificiale per determinare se, e in quale misura, le sostanze presenti nel tessile potrebbero essere rilasciate dal prodotto durante la sudorazione), ingestione (l'ingestione di sostanze chimiche nocive ricopre un ruolo importante soprattutto per quanto riguarda i prodotti per neonati.: è simulata per mezzo di prove effettuate utilizzando una soluzione di saliva artificiale) inalazione di sostanze nocive (la possibilità di inalare sostanze potenzialmente nocive è simulata nelle prove di laboratorio per mezzo di analisi olfattive e misurazioni delle emissioni).

Il marchio Oeko-Tex Standard 100 certifica che il prodotto tessile non contiene o rilascia sostanze nocive alla salute dell'uomo, in quantità superiore ai requisiti definiti dallo schema di certificazione.

### **Il marchio Oeko-Tex Standard 100**



Esami di laboratorio verificano la presenza o il rilascio di sostanze nocive (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti etc.) nei semilavorati e nei prodotti tessili finiti. I controlli sulle sostanze nocive comprendono esami sulle sostanze regolate e vietate per legge, sui prodotti chimici noti per essere nocivi alla salute e sui parametri per salvaguardare la salute.

Il rilascio di questo marchio è regolamentato dal documento Oeko-Tex Standard 100 ed è applicabile in tutti gli stadi produttivi (tintura, stampa, finissaggio etc) a tutti i prodotti tessili e in pelle (capi di abbigliamento, tessuti, filati etc.), compresi gli accessori tessili e quelli non tessili (bottoni, cerniere, spalline etc.). Esso garantisce che durante l'utilizzo finale il tessile certificato non rilascia sostanze nocive al di sopra dei limiti stabiliti dallo standard di certificazione. È stato rilevato che non considera eventuali sostanze nocive derivanti dal danneggiamento durante il trasporto e l'immagazzinaggio o conseguentemente a manipolazioni per promozioni di vendita (profumazioni, ad esempio) o ad esposizione in condizioni particolari.

I manufatti tessili sono raggruppati in 4 classi:

- Classe I: prodotti per bambini (biancheria intima, tutine, biancheria per la culla/letto, pupazzi di stoffa, etc.);
- Classe II: prodotti a diretto contatto con la pelle (biancheria intima, biancheria per il letto, articoli in spugna, camice, camicette, etc.);
- Classe III: prodotti non a contatto con la pelle (giacche, cappotti, materiali di rivestimento, etc.);
- Classe IV: materiali decorativi (tovaglie e tende, ma anche tessuti per rivestimenti di pareti e pavimenti, etc.).

La certificazione di un prodotto tessile verificato in accordo ad una delle quattro citate classi di prodotto Oeko-Tex dipende dalla sua destinazione d'uso: più un prodotto è a contatto con la pelle più restrittivi sono i requisiti che deve avere per potersi fregiare del marchio.

Verificato il rispetto dei requisiti si ottiene, quindi, il rilascio del certificato per un anno. Il costo di questa certificazione comprende una tariffa per la licenza e le spese per le prove di laboratorio che variano a seconda del loro numero e della loro tipologia.

Allo scadere dei 12 mesi, è possibile, previa presentazione di apposita domanda, rinnovare per un altro anno il certificato.

Anche in questo caso, i costi per il rinnovo del certificato comprendono la tariffa per la licenza e le prove di laboratorio (che variano a seconda della tipologia del prodotto e del relativo ciclo produttivo).

### **Oeko-Tex Standard 1000**

Nel 1995, comparve la prima versione dell'Oeko-Tex Standard 1000, con la quale furono fissati i presupposti per una produzione favorevole all'ambiente. Si tratta di un sistema di controllo, di analisi e di certificazione per siti produttivi eco-compatibili che contempla tutta la catena tessile.

## Simbolo del marchio Oeko-Tex Standard 1000



Per ottenere una certificazione secondo l'Oeko-Tex Standard 1000, le aziende devono rispettare i criteri prestabiliti per i loro processi produttivi eco-compatibili e dimostrare che almeno il 30% della produzione totale è già certificata secondo l'Oeko-Tex Standard 100.

I criteri richiesti comprendono:

- il divieto di utilizzo di ausiliari e di coloranti dannosi per l'ambiente;
- l'osservanza dei valori standard per il trattamento delle acque di scarico e delle emissioni;
- l'ottimizzazione del consumo energetico;
- misure per evitare rumore e polvere;
- misure per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro;
- il divieto del lavoro minorile;
- l'introduzione di elementi base per un sistema di gestione ambientale.

L'azienda è controllata da un ispettore indipendente incaricato da uno degli istituti appartenenti all'Associazione Oeko-Tex International - Associazioni per la verifica dei prodotti tessili rispettosi dell'ambiente. Il certificato ha una validità di 3 anni.

## Oeko-Tex Standard 100plus

Nel 1999, fu dato per la prima volta ad un prodotto tessile il marchio Oeko-Tex Standard 100plus.

## Il marchio Oeko-Tex Standard 100 plus



Esso indica che le aziende del settore tessile e abbigliamento certificano sia i loro prodotti dal punto di vista umano-ecologico sia i loro sforzi nel settore dell'ecologia. Tali aziende possono ricevere questo riconoscimento se i loro prodotti sono stati certificati con successo secondo l'Oeko-Tex Standard 100 e se possono provare che tutta la catena di produzione - quindi tutti gli stabilimenti che contribuiscono alla produzione di un capo - risulta conforme ai requisiti dell'Oeko-Tex Standard 1000.

Con riferimento al settore tessile, si ricorda che, oltre ai marchi ecologici citati, ve ne sono anche altri e che alcuni di essi sono sinteticamente descritti nel capitolo 4.

### 6.2.2.2 La certificazione della fibra tessile

Con riferimento alle fibre tessili, ricordiamo i marchi relativi alla lana, al cotone, al lino ed alla seta.

#### Lana

Woolmark Company è l'ente che ha recentemente rilevato le attività del Segretariato Internazionale della Lana, nato nel 1937 su iniziativa di allevatori australiani, neozelandesi e sud africani con lo scopo di salvaguardare e di garantire un elevato standard della lana nel mondo. Questo ente gestisce il marchio "Pura lana vergine" ed il marchio "Misto lana vergine" e concede il diritto all'uso dei rispettivi simboli. L'uso di questi marchi è disciplinato da un contratto di licenza che è rilasciato su richiesta.

Tali marchi attestano, oltre alla composizione, anche requisiti di solidità delle tinte, resistenza alla trazione, irrestringibilità, il peso del pelo e del trattamento antitarmico per tappeti e coperte.

Il simbolo rappresentante un gomitolino stilizzato (ideato dal designer italiano Francesco Saroglia) indica che il tessuto è stato realizzato con "pura lana vergine" ed è stato approvato dalla Woolmark Company.

In Italia è possibile rivolgersi a:  
WOOLMARK ITALY SRL  
Corso Pella 10 - 13900 Biella  
tel. 015 8487611



[www.woolmark.com](http://www.woolmark.com)

#### Simbolo del marchio "Pura lana vergine"



Pura Lana Vergine  
WOOLMARK

Come già accennato, il termine "pura" sta ad indicare che non sono state impiegate altre fibre al di fuori della lana, mentre il lemma "verGINE" identifica la lana nuova di tosa, cioè mai usata, non rigenerata e quindi non recuperata da precedenti manufatti tessili. Come già indicato, è tollerata la presenza di impurità conseguenti ad altre fibre purché non superiore allo 0,3%.

Si tratta di un marchio riconosciuto in 117 Paesi. Questo marchio può essere trovato anche su detergenti e su ammorbidenti: in questi casi, il marchio indica che il prodotto soddisfa le richieste minime di lavabilità dei prodotti di lana salvaguardando i colori ed i tessuti.

Il marchio “misto lana vergine” è stato introdotto nel 1971 ed è applicabile ai capi “Misti ricchi di lana vergine” costituiti da una percentuale non inferiore al 60% di lana vergine e da una sola altra fibra (naturale, artificiale o sintetica) per la quantità residuale. Le percentuali devono essere correttamente indicate in etichetta ed il marchio “misto lana” per maglieria non intima è consentito esclusivamente per indumenti per bambini.

### **Marchio “Misto lana vergine”**



Misto Lana Vergine  
WOOLBLENDMARK

Il marchio “lana vergine”, privo della parola “pura” compare sui capi composti dal 60% da lana nuova di tosa, con l’aggiunta di altre fibre.

Il marchio “pura lana” indica, invece, che il capo di abbigliamento è composto con fibre di lana rigenerate. Lo stesso dicasi per il marchio “100 per 100 pura lana”: anche in questo caso la fibra di lana è rigenerata.

### **Cotone**

L’Istituto Internazionale per il cotone ha oramai cessato la sua attività e, quindi, il marchio sotto indicato, che in passato serviva ad indicare prodotti di puro cotone di prima qualità, non provenienti da cascami o da cotone recuperato, oggi non è più utilizzato. Qualora presente su qualche capo, non essendoci più, come detto, l’Istituto di riferimento, non garantisce in alcun modo la qualità del prodotto su cui è apposto.

### **Marchio “Cotone 100%”**



Se, invece, compare in etichetta la dicitura policotone, significa che il cotone è misto a poliestere.

## Lino

Il marchio “Master of Linen” è nato nel 1993. La CELC (Confederazione europea del lino e della canapa) ha creato il proprio marchio collettivo che, attraverso appositi controlli, è attribuito esclusivamente a manufatti prodotti, filati e tessuti in Europa. Nato anche con l’obiettivo di sviluppare la ricerca e stimolare la creatività, il marchio “Masters of Linen” è apposto ai manufatti realizzati in lino: capi di abbigliamento, biancheria per la casa e tessuti per l’arredamento.

Il marchio certifica la provenienza del tessuto coltivato e trasformato nei Paesi dell’Europa Occidentale e, tra l’altro, sono garantiti:

- la resistenza e la tenuta dei colori;
- la stabilità dimensionale;
- la chiarezza e la precisione nella descrizione della composizione dei tessuti.

Il marchio è registrato in oltre 60 Paesi. Le fibre di lino sono lavorate da una quindicina di filature altamente specializzate in Italia, Francia, Irlanda del Nord, Belgio, Austria e Germania, producendo una grande varietà di articoli pari a circa 22.000 tonnellate annue. Gli stabilimenti di tessitura e di maglieria più all’avanguardia si trovano principalmente in Italia, Francia, Belgio, Irlanda del Nord, Germania, Austria e Spagna.

Il marchio attesta che il prodotto è il frutto della coltura, della filatura, della tessitura e della nobilitazione europee e che risponde a criteri tecnici e qualitativi ben definiti quali la stabilità dimensionale, la solidità dei colori o la resistenza meccanica.



[www.mastersoflinen.com](http://www.mastersoflinen.com)

## Marchio “Master of Linen”



## Seta

Il marchio è dell’International Silk Association ed è applicato esclusivamente a manufatti di seta o di seta schappe.

Dai bozzoli, non si estrae solo la seta a fibra continua ma, con un procedimento più articolato, si ottiene la seta schappe a fibra corta, generata dalla filatura dei cascami di seta: bozzoli difettosi, forati e doppi; ultimi strati di bozzoli avanzati dopo la trattura; scarti di fibra ottenuta scopinando e purgando i bozzoli durante la trattura.

Il termine “seta” può essere affiancato a locuzioni tipo “seta pura” o “seta caricata”

## Marchio dell’International Silk Association



### 6.3 L'esportazione di prodotti tessili negli Usa

Negli Stati Uniti l'etichettatura dei tessili presenta sostanziali differenze rispetto a quanto previsto nell'Unione europea per questi prodotti.

Con riferimento alla composizione del tessuto, il Textile Fiber Products Identification Act della Federal Trade Commission impone che sui prodotti tessili vengano riportate chiaramente le seguenti informazioni:

- il nome generico e la percentuale, in base al peso, delle diverse fibre che compongono il prodotto tessile, a eccezione di quelle ornamentali;
- il nome del fabbricante o il nome o numero d'identificazione registrato (che viene fornito dalla Federal Trade Commission) di una o più delle persone che commerciano o trattano il prodotto tessile;
- il nome della nazione in cui l'articolo è stato trattato o fabbricato.



<http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/textlact.htm>

Questa legge si applica solo ad alcuni prodotti tessili, tra cui capi d'abbigliamento e relativi accessori, lenzuola, tende, tovaglie e tovaglioli, asciugamani, ombrelli, bandiere, cuscini, stoffe, fodere di poltrone o divani, sacchi a pelo e articoli affini.

I regolamenti dispongono che il prodotto sia dotato di un'etichetta con le informazioni richieste. L'importatore deve assicurarsi che l'etichetta sia collocata sul prodotto prima che sia venduto negli Usa e non è necessario, quindi, che sia presente al momento in cui il prodotto entra negli Stati Uniti.

La nazione d'origine ed i dati sulla composizione devono apparire sulla parte anteriore dell'etichetta, mentre le informazioni sul lavaggio possono trovarsi sul retro.

Ogni prodotto contenente della lana (ad eccezione fatta per moquette, tappeti, stuoie e tappezzeria) deve indicarne il contenuto percentuale.

Analogamente, ogni capo d'abbigliamento in pelliccia o che contenga pelliccia deve indicarlo in etichetta.

Per l'abbigliamento ed alcuni altri prodotti tessili, le istruzioni per il lavaggio, devono essere riportati su un'etichetta che sia sufficientemente in vista per il consumatore.

I regolamenti prevedono i simboli da utilizzare sull'etichetta nonché altre disposizioni in merito all'etichetta stessa.

L'etichetta con le istruzioni per il lavaggio del prodotto dev'essere apposta in maniera che non sia facilmente removibile e deve rimanere leggibile per la durata del prodotto stesso.

Per approfondimenti: *Rules and Regulations Under the Textile Fiber Products Identification Act.*



[http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx\\_99/16cfr303\\_99.html](http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_99/16cfr303_99.html)

### **Bibliografia**

- Alberti Fusi G., *Gli schemi di certificazione ecologica di prodotto e di marchi volontari*, Milano, 30 giugno 2006
- Alberti Fusi G., *L'etichetta di manutenzione. La nuova norma UNI EN ISO 3758:2005*, CCIAA Milano, 12 dicembre 2006
- Bartolini G., *Prodotti tessili e requisiti eco-tossicologici. Indagine conoscitiva: la situazione nazionale ed internazionale tra norme cogenti, marchi volontari e richieste private*, Toscana Moda, 2007
- Commissione Europea, *Catalogo europeo dell'Ecolabel*, <http://www.eco-label.com/italian/>
- ICE, *Importare negli Stati Uniti*, in <http://www.ice.gov.it/estero2/usa/importare.pdf>,
- Pertugi C., *Compendio di Merceologia*, Lattes & C. Editori, Torino, 1938
- Peschechera C., *Il punto sull'etichetta*, in *Largo Consumo*, n. 11, 2007, p. 1
- Villavecchia V., *Dizionario di Merceologia e di Chimica Applicata*, Editore Ulrico Hoepli, Milano, ristampa 1961

### **Riferimenti normativi**

- Decisione 1999/178/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la (modificata dalla Decisione 2002/371/CE)
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 gennaio 2008, Attuazione delle Direttive n. 2007/3/CE, n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessili, in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 02 febbraio 2008
- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, in *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1999, n. 146
- Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile, e successive modifiche
- Regolamento (CE) 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in *Gazzetta Ufficiale*, n L 237 del 21 settembre 2000



## 7. Le calzature

L'etichettatura delle calzature è regolamentata dalla Direttiva 94/11/CE, con la quale il Legislatore comunitario ha disciplinato il settore tenendo in considerazione l'opportunità di evitare problematiche dovute alla coesistenza di sistemi e di disposizioni diverse nei vari Stati membri e la necessità di migliorare l'informazione relativa ai prodotti destinati ai consumatori. È stato ritenuto un interesse reciproco di tali soggetti (industria e consumatori) introdurre un sistema determinante l'indicazione della natura esatta dei materiali impiegati nelle principali componenti della calzatura, in modo da ridurre i rischi di frode.

Tale normativa è stata recepita in Italia dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 aprile 1996 che ha, quindi, introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature destinate al consumatore finale. Tale Decreto è stato successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2001 con riferimento alla modalità con cui può essere specificata l'origine italiana del prodotto apponendo esclusivamente nella parte interna della suola stessa la dicitura "suola prodotta in Italia".

### 7.1 Ambito di applicazione

La disciplina in oggetto si applica alle calzature, definite all'Articolo 2 del Decreto Ministeriale come *"tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente"*. L'Allegato II al Decreto specifica che con l'espressione "calzature" si intendono tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è composta semplicemente da lacci o da strisce regolabili agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e, in alcuni casi, anche la coscia.

Sono, quindi, considerate calzature i seguenti prodotti:

- scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- stivali di qualunque lunghezza (fino alla caviglia, fino a meta gamba, fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce);
- sandali di vario tipo, "espadrilles" (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo, comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, etc. senza soles riportate);



- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature “usa e getta” con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- calzature ortopediche.

Sono escluse dall’obbligo di etichettatura [Art. 4]:

- le calzature d’occasione usate;
- le calzature aventi le caratteristiche dei giocattoli;
- le calzature di protezione disciplinate dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (recepimento della Direttiva 89/686/CEE);
- le calzature disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 (sostanze pericolose).

## 7.2 Le indicazioni obbligatorie sull’etichetta

Le calzature si compongono di tre parti:

1. tomaia;
2. rivestimento della tomaia e suola interna;
3. suola esterna.

Le definizioni di questi tre elementi ed i simboli che li contraddistinguono sono riportati nell’Allegato 1 e nella tabella sottostante.

### Definizione delle parti di calzature e simboli o informazioni scritte corrispondenti

Definizioni	Simbolo	Informazione scritta (in italiano)
<p>a) <b>Tomaia</b> È la superficie esterna dell’elemento strutturale attaccato alla suola esterna</p>		Tomaia
<p>b) <b>Rivestimento della tomaia e suola interna</b> Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura</p>		Fodera e sottopiede
<p>c) <b>Suola esterna</b> Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia</p>		Suola esterna


L'etichetta, che deve sempre essere presente almeno su una delle calzature, deve contenere le informazioni relative al materiale utilizzato per confezionare ogni parte della calzatura.

L'elenco dei materiali e dei simboli corrispondenti sono riportati sempre nell'Allegato 1 e nella tabella sottostante.

### Definizione dei materiali e dei simboli corrispondenti

Definizioni	Simbolo	Informazione scritta (in italiano)
<p><b>a1) Cuoio</b></p> <p>Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, tali fogli o forme non possono essere denominati "cuoio". Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'Articolo 5, venga utilizzata la dicitura "cuoio pieno fiore", essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.</p>		<p>Cuoio</p>



<p>a2) <b>Cuoio rivestito</b>  Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm</p>		Cuoio rivestito
<p>b) <b>Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute</b>  Per "materie tessili" s'intendono tutti i prodotti che rientrano nella direttiva 71/307/CEE, tenendo conto di tutte le sue modifiche</p>		Tessili
<p>c) <b>Altre materie</b></p>		Altre materie

L'etichetta deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e della suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge tale limite (80%) è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali. L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato ma, in ogni caso, dev'essere ben visibile, saldamente applicata e durevole.

La dimensione dei simboli dev'essere tale da rendere agevole al consumatore la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta e non deve indurre in errore il consumatore. Nei luoghi di vendita dovrebbe essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata in etichetta.

Il fabbricante (o un suo rappresentante con sede nella Comunità) ha altresì la facoltà di apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari (Art. 5) per meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore").

Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua dell'Unione europea).

In etichetta possono inoltre essere riportati i marchi "Vera pelle" e "Vero cuoio", regolamentati e rilasciati dall'Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC). Essi sono stati adottati dalla Confederazione Europea dei Conciatori e da altri Paesi produttori, tra i quali Argentina e Usa.

Per eventuali approfondimenti, si consultino i siti web:

 <http://www.verocuoio.info>

 <http://www.verapelle.info>

### 7.3 L'onere di etichettatura e l'autorità di vigilanza

Il fabbricante (o un suo rappresentante con sede nella Comunità) ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle indicazioni in essa contenute.

Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, spetta l'onere dell'etichettatura a colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Il venditore al dettaglio è comunque tenuto a verificare la presenza sulle calzature in vendita delle indicazioni obbligatoriamente previste. La vigilanza sull'osservanza di tali disposizioni è attribuita al Ministero delle Attività Produttive, attraverso le Camere di commercio competenti per territorio, avvalendosi, eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria.

Le autorità di vigilanza, qualora accertino che le calzature siano prive di etichettatura o che essa non sia conforme alle disposizioni nazionali, assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale l'Autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

#### Riferimenti normativi

- Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (e successive modifiche)
- Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 aprile 1996, recepimento della Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996



## 8. I prodotti cosmetici

La prima normativa comunitaria sui prodotti cosmetici risale all'ultimo trentennio del secolo scorso: il provvedimento base è la Direttiva del Consiglio 76/768/CEE che, ad oggi, è stata modificata più di 55 volte; per semplificare la normativa in materia, la Commissione Europea ha proposto nel febbraio 2008 un nuovo regolamento che - se approvato - rifonderà in un unico provvedimento le disposizioni delle Direttiva 76/768/CEE e delle modifiche successive, apportando anche importanti modifiche. Per ulteriori informazioni sulla proposta di regolamento, si può consultare il sito:



[http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm\\_simpl\\_dir\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_simpl_dir_en.htm)

La direttiva 76/768/CEE è stata recepita in Italia dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 che disciplina, in particolare, gli aspetti relativi:

- alla composizione dei prodotti cosmetici;
- alla loro presentazione (etichettatura, confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto);
- agli adempimenti necessari per avviare la loro produzione e la loro vendita ovvero per importarli.

La norma contiene anche diversi Allegati:

- Allegato I: elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici;
- Allegato II: elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici;
- Allegato III
  - Parte prima: elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni;
  - Parte seconda: elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente;
- Allegato IV
  - Parte prima: elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici;
  - Parte seconda: elenco dei coloranti provvisoriamente autorizzati;
- Allegato V
  - Sezione prima: elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici;
  - Sezione seconda: elenco dei filtri UV di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici;
- Allegato VI: simbolo di rinvio al foglio di istruzioni aggiuntivo;
- Allegato VI-bis: simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'Art. 8, comma 1, lettera c);
- Allegato VII: modalità di attribuzione del numero di registrazione di cui all'Articolo 8-bis, comma 3;
- Allegato VIII: elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale.

Chiunque produca o immetta in commercio un prodotto cosmetico non conforme alle indicazioni di tali elenchi, è soggetto alle sanzioni previste dalla citata Legge 713/86.

Per prodotti cosmetici (Art. 1) si intendono “*le sostanze e le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato*”.

Questi prodotti non hanno e non devono avere finalità terapeutiche né possono riportare denominazioni correlate con patologie. Il Legislatore ha voluto una netta linea di demarcazione tra medicinali e cosmetici. Con riferimento ai medicinali, chi desiderasse avere alcune indicazioni può consultare il sito:



<http://www.ministerosalute.it>

Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti indicati nell'Allegato I (si veda il box sottostante).

#### **Elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici**

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, etc.);
- maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling);
- fondotinta (liquidi, paste, ciprie);
- cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, etc.;
- saponi di bellezza, saponi deodoranti, etc.;
- profumi, acque da toilette ed acqua di Colonia;
- preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, etc.);
- prodotti per la depilazione;
- deodoranti ed antisudoriferi;
- prodotti per la cura dei capelli:
- tinture per capelli e decoloranti;
- prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio;
- prodotti per la messa in piega;
- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo);
- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli);
- prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, etc.);
- prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi;
- prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra;
- prodotti per la cura dei denti e della bocca;
- prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse;
- prodotti per cure intime esterne;
- prodotti solari;
- prodotti abbronzanti senza sole;
- prodotti per schiarire la pelle;
- prodotti antirughe.

Con riferimento all'etichettatura dei prodotti cosmetici, tutte le indicazioni di seguito analizzate devono essere riportate sul condizionamento primario (tubo, vasetto, bottiglia etc.) e sull'imballaggio secondario (scatola o astuccio in cartone o in altro materiale che racchiude l'imballaggio primario). Sono espressamente previste deroghe per l'indicazione del lotto [Art. 8 lettera e), per le avvertenze di cui alla lettera d) e per l'elenco degli ingredienti [Art. 8 lettera h).

### **8.1 Come indicare il responsabile dell'immissione sul mercato**

La normativa [Art. 8, lettera a) consente che l'indicazione del nome o della ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile all'immissione sul mercato stabilito nella Comunità possano essere abbreviate a condizione che l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'indicazione del Paese di origine.

### **8.2 Il contenuto nominale**

Il contenuto nominale [Art. 8, lettera b) è rilevato al momento della confezione ed è indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi.

Con riferimento agli imballaggi preconfezionati, che sono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio sia menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto sia solitamente commercializzato solo ad unità.

Il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse (ad esempio in once), purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali (sistema metrico decimale).

Sono previste delle tolleranze sul contenuto reale rispetto al dichiarato. L'altezza dei caratteri delle iscrizioni metrologiche è stabilita dalla normativa sul preconfezionamento. È vietato inserire indicazioni ambigue come "circa" o altri termini analoghi in aggiunta all'indicazione concernente il contenuto nominale.

### **8.3 La data di durata minima**

La durata minima di un prodotto cosmetico dev'essere intesa in considerazione sia di un rischio sanitario derivante dall'uso del prodotto, sia in funzione della perdita di funzionalità del prodotto stesso. Tale indicazione dev'essere determinata dal produttore, prima dell'immissione sul mercato del prodotto dopo avere eseguito opportuni test volti a valutare la stabilità chimico-fisica e microbiologica della formulazione cosmetica e dei principi attivi/funzionali in essa contenuti.

La normativa prevede due distinte ipotesi a seconda della durata minima del cosmetico (Art. 8, lettera c):

### **1. Il cosmetico ha una durata minima inferiore ai trenta mesi.**

Un prodotto solare, ad esempio, deve riportare l'indicazione della durata minima se dopo 30 mesi non è in grado di esplicare la funzione prevista.

La data di durata minima dev'essere indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro..." seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

La data dev'essere indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno.

Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

Anche nel caso in cui non sia necessario indicare la data di scadenza (cosmetico con durata superiore ai 30 mesi), è comunque consigliabile dare indicazioni sulle condizioni di stoccaggio e di manipolazione del prodotto in modo da consentirne il mantenimento nelle migliori condizioni possibili. Questa accortezza può evitare che l'azienda sia accusata dell'eventuale deterioramento del prodotto in ragione di pratiche o di modalità di stoccaggio e di uso non corrette.

### **2. Il cosmetico ha una durata minima superiore ai trenta mesi.**

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria e per tali prodotti dev'essere riportata in etichetta un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore (PAO - Period after opening).

Questa informazione è indicata tramite il simbolo previsto dalla normativa (Allegato VI bis) ed è rappresentato nella figura sotto riportata. Tale simbolo dev'essere seguito dall'indicazione del periodo (mese o anno, oppure anni e mesi).

Il simbolo PAO deve quindi essere presente su tutti i prodotti ad eccezione:

- dei prodotti aventi una periodo di validità inferiore ai 30 mesi, che presentano l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro ...";
- dei prodotti monodose (ad esempio, i campioni gratuiti);
- dei prodotti confezionati in modo da evitare il contatto del cosmetico con l'ambiente circostante (ad esempio, l'aerosol);
- dei prodotti per i quali il produttore certifichi che la composizione è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento che influisca negativamente sulla sicurezza del prodotto nel corso del tempo.

**Simbolo rappresentante la PAO (obbligatorio per i cosmetici aventi durata minima superiore ai trenta mesi)**



## 8.4 Le precauzioni particolari per l'impiego

È previsto che siano indicate sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario (Art. 8, lettera d):

- le indicazioni previste nella colonna "Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente in etichetta" degli Allegati III e V della Legge 713/86 e s.m.i.; devono essere utilizzate le stesse parole riportate nella colonna indicata e deve ovviamente essere utilizzata la lingua italiana;
- eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri; in caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore dev'essere rinvio mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'Allegato VI, che devono comparire sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario.

### Simbolo di rinvio al foglio di istruzioni aggiuntivo



## 8.5 Il lotto di fabbricazione

Tutti i prodotti cosmetici devono indicare sia sul condizionamento primario sia sull'imballaggio secondario il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla (Art. 8, lettera e).

Per lotto di fabbricazione si intende la sigla numerica o alfabetica o alfanumerica identificante esattamente una certa quantità di massa cosmetica (*batch*) prodotta in un determinato periodo di tempo, utilizzando materie prime identificabili e certe. L'indicazione del lotto dev'essere indelebile e ben leggibile. Non sono fissate regole con riferimento alla dimensione dei caratteri.

È prevista una specifica deroga con riferimento alla apposizione di questa indicazione: qualora vi sia l'impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, il lotto deve figurare solamente sull'imballaggio secondario dei prodotti (scatola o astuccio). Questa deroga è attuabile solo per i prodotti ceduti in confezione singola: non si applica in caso di imballaggi multipli "da trasporto" contenenti più flaconi privi di astuccio, ceduti singolarmente. In questo caso il lotto dev'essere apposto sul flacone.

## 8.6 Il Paese di origine

L'indicazione del Paese di origine è obbligatoria per i prodotti fabbricati e provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea (Art. 8, lettera f). Per tali prodotti deve comparire in etichetta anche l'indicazione del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario. Essa non è, quindi, obbligatoria per i prodotti fabbricati in Paesi della Comunità.

## 8.7 La funzione del prodotto

Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario del cosmetico deve figurare la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del prodotto (Art. 8, lettera g).

L'obbligatorietà di questa indicazione è stata introdotta per una migliore informazione al consumatore: non sempre la denominazione di un prodotto è sufficiente per identificarne la funzionalità ed il tipo di applicazione. Non sono sicuramente sufficienti a descrivere la funzionalità di un cosmetico denominazioni quali "latte", "lozione", "emulsione", etc.: esse devono essere accompagnate dallo specifico campo di applicazione. Diciture quali "gloss", "fard à paupière" etc. sono espressamente vietate dalla legge, se non opportunamente tradotte in lingua italiana.

## 8.8 L'elenco degli ingredienti

È previsto l'obbligo di indicare l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco dev'essere preceduto dal termine "ingredienti". Questa indicazione assicura una corretta informazione al consumatore, fornendogli la possibilità di evitare l'acquisto di un cosmetico contenente uno o più ingredienti a lui sconsigliati per motivi di carattere sanitario.

In ambito comunitario, per poter assicurare un'uniformità di linguaggio, è stata stabilita una nomenclatura comune, prevista dall'inventario europeo degli ingredienti per le sostanze utilizzate nella formulazione del prodotto cosmetico (denominazione INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredients).

L'indicazione degli ingredienti può essere riportata anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto, purché in forma visibile e leggibile.

In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore dev'essere rinvio mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'Allegato VI (si veda la figura a pag. 68), che devono comparire sulla confezione.

Non sono considerate ingredienti:

- le impurità contenute nelle materie prime utilizzate;
- le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
- le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime sono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'Allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%

I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'Allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungere le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".

#### **Casi in cui si può omettere il nome dell'ingrediente**

La norma consente al produttore, per motivi di riservatezza commerciale e previa autorizzazione ricevuta dal Ministero, di non iscrivere nella lista degli ingredienti uno o più componenti (Art. 8 bis). La denominazione dell'ingrediente sarà, quindi, sostituita nell'elenco presente sulla confezione da un numero di registrazione attribuito dal Ministero. Il numero è composto da 7 cifre:

1, 2	anno di riconoscimento della riservatezza
3, 4	Codice attribuito a ciascuno stato membro:
	01 Francia;
	02 Belgio;
	03 Paesi Bassi;
	...
	05 Italia
	...
5, 6, 7	Attribuite dall'Autorità competente

## 8.9 L'indicazione "non sperimentato sugli animali"

L'Art. 9 bis prevede che il produttore abbia la facoltà di indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi altro documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a qual cosmetico, che esso è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale solo a condizione che il fabbricante ed i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali.

Queste non devono essere avvenute né sul prodotto finito, né sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente. Non devono altresì essere stati utilizzati ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

La Raccomandazione della Commissione del 7 giugno 2006 ha ribadito che le dichiarazioni su un prodotto cosmetico non devono trarre in inganno il consumatore e che l'indicazione "non testato su animali" è un'utile informazione per l'acquirente in quanto consente di fargli fare una scelta consapevole. Chiunque dichiara che il prodotto cosmetico non è stato ottenuto ricorrendo alla sperimentazione animale deve assumersi la responsabilità della dichiarazione e dev'essere in grado di provarne la pertinenza con riferimento alla Direttiva 76/768/CEE.

### Bibliografia

- UNIPRO, *Guida pratica all'etichettatura dei prodotti cosmetici*, Quaderno 28, 1998

### Riferimenti normativi

- Direttiva del Consiglio 76/768/CEE del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e successive modifiche
- Raccomandazione della Commissione del 7 giugno 2006 che stabilisce linee guida sull'uso di dichiarazioni relative all'assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, in Gazzetta Ufficiale, n. L 158 del 10 giugno 1006

Sulla normativa comunitaria in materia di prodotti cosmetici segnaliamo inoltre il sito dell'Unione europea:



[http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/index_en.htm)



## 9. I detergenti

La vigente normativa relativa ai detergenti ed alle informazioni da fornire al consumatore si basa sugli articolati del Regolamento CE n. 648/2004 e del Regolamento CE n. 907/2006.

Essa definisce detergente “qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale” (Art. 2).

Sono considerati detergenti anche:

- la preparazione ausiliaria per lavare destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, etc.;
- l'ammorbidente per tessuti, destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
- la preparazione per pulire, destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad esempio, materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, etc.);
- le altre preparazioni per pulire e lavare, destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia.

Il Regolamento CE 648/2004, all'Articolo 11, disciplina le informazioni da indicare in etichetta ed affianca, al fine di implementare, le disposizioni già riportate dalla Direttiva 67/548/CEE e dalla Direttiva 1999/45/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Le seguenti informazioni devono essere riportate in etichetta a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:

- a) La denominazione di vendita del prodotto, ad esempio, “detersivo per lavatrice”, “detersivo per i piatti”.
- b) Il marchio commerciale del prodotto.
- c) Il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.
- d) L'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica del prodotto.
- e) L'indicazione del contenuto.

L'Allegato VII, lettera A, del Regolamento prevede che per talune sostanze, presenti in concentrazioni superiori allo 0,2% in peso, sia obbligatoria l'indicazione in etichetta divise in classi in base alle percentuali in peso. Le sostanze che rientrano in tale indicazione sono: fosfati, fosfonati, tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno, sbiancanti a base di cloro, EDTA

[acido etilendiamminotetracetico] ed i suoi sali, NTA [acido nitrilotriacetico] ed i suoi sali, fenoli e fenoli alogenati, paradiclorobenzene, idrocarburi aromatici, idrocarburi alifatici, idrocarburi alogenati, sapone, zeoliti, policarbossilati.

Le categorie in base al peso previste per l'indicazione delle sostanze sopra citate sono le seguenti:

- uguale o superiore al 30%;
- uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30%;
- uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%;
- inferiore al 5%.

A differenza delle sostanze in precedenza menzionate, gli enzimi, i disinfettanti, gli sbiancanti ottici ed i profumi devono essere indicati obbligatoriamente a prescindere dalla quantità presente nel detergente.

La normativa comunitaria prevede, inoltre, l'indicazione degli eventuali agenti conservanti indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'Articolo 8 della Direttiva 76/768/CEE. È fatto obbligo, inoltre, dell'indicazione delle fragranze allergizzanti qualora presentino una concentrazione superiore allo 0,01% in peso. Tali sostanze sono state inizialmente individuate per i prodotti cosmetici e quindi applicate anche ai detersivi.

#### Lista fragranze allergizzanti

- Amyl Cinnamal
- Benzyl Alcohol
- Cinnamyl Alcohol
- Citral
- Eugenol
- Hydroxycitronellal
- Isoeugenol
- Amylcinnamyl Alcohol
- Benzyl Salicylate
- Cinnamal
- Coumarin
- Geraniol
- Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
- Carboxaldehyde
- Anise Alcohol
- Benzyl Cinnamate
- Farnesol
- Butylphenyl Methylpropional
- Linalool
- Benzyl Benzoate
- Citronellol
- Hexyl Cinnamal
- Limonene
- Methyl 2-octynoate
- Alpha-isomethyl Ionone
- Evernia Prunastri Extract
- Evernia Furfuracea Extract

#### f) Informazioni sul dosaggio.

L'Allegato VII, lettera B, del Regolamento prevede particolari disposizioni per quei detersivi destinati ad essere utilizzati come detersivo per bucato. Tali prodotti, infatti, devono riportare in etichetta per la vendita al pubblico, le seguenti informazioni:

- quantità raccomandate di detersivo da utilizzare, e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli;

- per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “normalmente sporchi” e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti leggermente sporchi che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO<sub>3</sub>/l;
  - la capacità di ogni misurino fornito dev’essere indicata in millilitri o grammi e devono essere previsti segnali per indicare la dose di detersivo adatta ad un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua.
- g) Istruzioni per l’uso e precauzioni particolari, ove lo si ritenga necessario (facoltativo).
- h) Indicazione della percentuale di biodegradabilità del detergente (Legge 26 aprile 1983, n. 136 e successive modifiche) che dev’essere superiore al 90%.
- i) Indicazione del contenuto in fosforo (Legge 26 aprile 1983, n. 136 e successive modifiche) che dev’essere inferiore allo 0,5%.

È possibile inoltre trovare ulteriori informazioni nelle etichette dei detersivi, quali pittogrammi ed immagini, che dovrebbero semplificare e rendere più intuitiva la comprensione delle indicazioni presenti in etichetta.

A tale proposito, si rammentano alcuni simboli introdotti dall’industria dei detersivi e diffusi a livello nazionale e/o europeo.

### Possibili pittogrammi presenti sulle etichette dei detersivi

	Conserva i tuoi prodotti in un posto sicuro fuori della portata dei bambini
	Evita che il prodotto finisca negli occhi; se succede, lavali accuratamente con molta acqua
	Dopo aver usato o essere venuta in contatto con i prodotti, risciacqua e asciuga le mani
	Se hai pelle sensibile o danneggiata, evita il contatto prolungato con il prodotto e, in ogni caso, risciacqua e asciuga le mani dopo l’uso
	Non ingerire il prodotto; se succede, non indurre il vomito e rivolgiti ad un medico
	Tieni i prodotti nel loro contenitore originale per evitare confusione e possibile ingestione per errore



	Non mescolare mai prodotti diversi, a meno che sia specificamente raccomandato dal fabbricante
	Non usare i prodotti molto volatili in stanze dove soggiornano bambini, persone anziane o animali domestici; dopo l'uso, aprire le finestre e ventilare la stanza
	Non caricare la lavatrice con pochi capi
	Dosare in base allo sporco ed alla durezza dell'acqua
	Usare sempre la temperatura più bassa consigliata
	Ridurre lo spreco di materiale da imballaggio
	Pittogramma indicante il numero di lavaggi; nell'esempio, sono riportati in diverse raffigurazioni un numero di lavaggi pari a 18
	Simbolo con una maglietta con tre livelli diversi di sporco: 1 macchia: poco sporco 2 macchie: sporco normale 3 macchie: molto sporco



<http://assocasa.federchimica.it>



<http://www.washright.com/it/index.html>

Denominazione e marchio commerciale del prodotto

**Fresh**

*Detersivo per capi delicati*

**DOSAGGIO CONSIGLIATO (in tappi) – 1  
tappo = 45 ml**

Durezza dell'acqua	POCO SPORCO	SPORCO	MOLTO SPORCO
dolce	45 ml	75 ml	105 ml
media	60 ml	90 ml	120 ml
dura	75 ml	105ml	135 ml
<b>Dosaggio per 10 litri di acqua</b>			
a mano	45 ml	60 ml	90 ml

Composizione chimica (Reg. Deterg. 648/2004/CE): 5% sapone, fosfonati, 5-15% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici. Altri componenti: profumo (Butylphenil Methylpropional, Hexyl Cinnamal), Conservanti (Methylisothiazolinone, Tetraamethylglycolurd), enzimi (protease). Contenuto in fosforo (P) < 0,5%. Detersivo per bucato a mano e in lavatrice.

	Tenere lontano dai bambini.		Le persone con pelle sensibile o lesa dovrebbero evitare il contatto prolungato con il prodotto.
	Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.		Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

**Dunk**  
**SERVIZIO INFORMAZIONI!**  
 C.P. 104820110 Milano  
 N° Verde 8006779  
 www.dunk.it  
 email

Distribuito da: Dunk S.p.a.  
 dal 01.01.2008  
 Dunk Italia S.p.a.  
 Via Einaudi 7 – Milano

Tel.02/98667

**www.Fresh.it**

Informazioni sul dosaggio

Indicazioni del contenuto

Indicazioni per scheda tecnica prodotto

Dati del responsabile dell'immissione

### **L'Ecolabel per detersivi e detergenti**

La Comunità Europea, con la Decisione della Commissione n. 344 del 23 marzo 2005, ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica [v. par 4.1] ai detersivi per i piatti. Le disposizioni contenute in tale decisione sono destinate a tutti i detersivi utilizzati per il lavaggio a mano di stoviglie, terraglie, posate, pentole, padelle, altri utensili di cucina, etc.



I criteri introdotti da tale decisione sono finalizzati a:

- ridurre gli scarichi di sostanze tossiche o inquinanti nell'ambiente acquatico;
- ridurre o prevenire i rischi per la salute o l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;
- ridurre al minimo i rifiuti di imballaggio;
- promuovere la diffusione di informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente riducendone al minimo l'impatto ambientale.

Il punto 11 dell'Allegato riporta le Informazioni per i consumatori da indicare in etichetta.

La Comunità Europea, con la Decisione della Commissione n. 344 del 23 marzo 2005, ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso ed ai detergenti per i servizi sanitari.

La decisione si riferisce ai seguenti sottogruppi: detergenti multiuso, detergenti per finestre, detergenti per servizi sanitari.

Le finalità che intende perseguire tale disposizione consiste nel:

- ridurre l'impatto ambientale limitando la quantità degli ingredienti nocivi, dei detergenti utilizzati e dei rifiuti da imballaggio;
- ridurre o prevenire i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi all'uso di sostanze pericolose;
- promuovere la diffusione di informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente riducendone al minimo l'impatto ambientale.

Il punto 12 dell'Allegato riporta le informazioni per i consumatori da indicare in etichetta.

### Scheda tecnica

I fabbricanti che immettono sul mercato prodotti rientranti nella disciplina dei detersivi devono rendere disponibile al personale medico, gratuitamente e senza ritardi, una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti. La scheda tecnica, così come previsto dall'Allegato VII lettera C del Regolamento CE n. 648/2004, deve riportare numerose informazioni tra cui:

- il nome del detersivo;
- il nome del fabbricante;
- l'elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso e suddivisi in categorie percentuali di peso:
  - uguale o superiore al 10%;
  - uguale o superiore all'1% ma inferiore al 10%;
  - uguale o superiore allo 0,1% ma inferiore al 1%;
  - inferiore allo 0,1%.

Così come disposto all'Allegato VII lettera D, tale scheda in versione semplificata dev'essere resa disponibile per i consumatori o per chi desideri avere informazioni più dettagliate su un sito web periodicamente aggiornato.

N.B. Per ingrediente si intende *“ogni sostanza chimica, di origine naturale o sintetica inclusa intenzionalmente nella composizione di un detersivo”*. Pertanto, un profumo, un olio essenziale o un colorante saranno considerati ingredienti e non preparati a loro volta costituiti da sostanze che, quindi, non dovranno essere indicate nella scheda salvo che rientrino nella disciplina delle fragranze allergizzanti.

### Riferimenti normativi

- Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (e modifiche successive)
- Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (e modifiche successive)
- Direttiva del Consiglio 76/768/CEE del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e successive modifiche
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (e successive modifiche)
- Legge 26 aprile 1983, n. 136 Biodegradabilità dei detersivi sintetici - ecologia, in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 3 maggio 1983



## 10. I prodotti pericolosi

Gli aspetti inerenti le informazioni da riportare in etichetta sull'imballaggio di una sostanza chimica o di una miscela di più sostanze (preparati) immessi in commercio sono valutati in relazione all'eventuale pericolo derivante dal loro uso. Il Legislatore comunitario ha previsto, attraverso numerosi strumenti normativi, la regolamentazione di tali informazioni. Le indicazioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose sono previste dal Decreto Legislativo del 3 febbraio 1997 n. 52, attuativo della Direttiva 92/32/CEE. Le tematiche inerenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi sono, invece, regolamentate dal Decreto Legislativo del 14 aprile 2003 n. 65, attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

I prodotti pericolosi, siano essi sostanze o preparati fabbricati o importati ed immessi in commercio nel territorio della Comunità Europea devono essere sottoposti ad una valutazione delle loro proprietà fisiche, chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche allo scopo di determinare la loro eventuale pericolosità per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente.

Per la comunicazione delle informazioni inerenti i pericoli potenziali derivanti dall'uso di preparati e di sostanze pericolosi, la normativa comunitaria prevede l'uso di strumenti quali l'etichettatura apposta sui prodotti e le schede informative di sicurezza (SDS).

In relazione all'immissione sul mercato europeo, le sostanze chimiche possono essere considerate come già *esistenti*, poiché inventariate all'interno dell'elenco conosciuto come EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) oppure possono essere definite come "nuove" e quindi inserite nell'ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).

Nel caso in cui venga posta in commercio una sostanza non presente in uno dei due elenchi (EINECS, ELINCS), secondo quanto previsto dall'Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 52/97, il responsabile dell'immissione deve svolgere una accurata ricerca di dati esistenti al fine di autoclassificare la sostanza che desidera commercializzare.

### 10.1 Le sostanze pericolose

La normativa comunitaria inerente le tematiche per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose inizia con l'emanazione della Direttiva 67/548/CEE che, nel corso dei decenni ha subito numerose modificazioni ed adeguamenti. Nel 2004, è stato emanato il XXIX Adeguamento al Progresso Tecnico (APT) attraverso la Direttiva 2004/74/CE recepita dal Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006. Il Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 (e sue successive modifiche), attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose indica quali sono le sostanze pericolose tra quelle presenti negli elenchi EINECS ed ELINCS e le riporta nell'Allegato I.

### 10.1.1 Ambito di applicazione

L'Articolo 1 del Decreto Legislativo n. 52/97 definisce l'ambito di applicazione escludendo l'attuazione delle disposizioni ivi contenute per quelle sostanze che allo stato finito sono utilizzate come:

- a) specialità medicinali ad uso umano o veterinario;
- b) prodotti cosmetici;
- c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
- d) prodotti alimentari;
- e) alimenti per animali;
- f) antiparassitari;
- g) sostanze radioattive;
- h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente Decreto (Art. 1, c. 2).

### 10.1.2 Definizione di sostanze pericolose

Il Decreto Legislativo n. 52/97 definisce inoltre come sostanze *“gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione”* e come preparati *“le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze”* (Art. 2, c. 1).

Così come disposto dall'Articolo 2 comma 2, sono considerate pericolose le sostanze:

- a) esplosive: sostanze solide, liquide, pastose o gelatinose che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
- b) comburenti: sostanze che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
- c) estremamente infiammabili: sostanze liquide con il punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze gassose che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria;
- d) facilmente infiammabili:
  - sostanze che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
  - sostanze solide che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione;
  - sostanze liquide il cui punto d'infiammabilità è molto basso;
  - sostanze che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;

- e) infiammabili: sostanze liquide con un basso punto di infiammabilità;
- f) molto tossiche: sostanze che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- g) tossiche: sostanze che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- h) nocive: sostanze che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- i) corrosive: sostanze che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- l) irritanti: sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- m) sensibilizzanti: sostanze che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
- n) cancerogene: sostanze che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
- o) mutagene: sostanze che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- p) tossiche per il ciclo riproduttivo: sostanze che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;
- q) pericolose per l'ambiente: sostanze che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali.

### 10.1.3 I recipienti e gli imballaggi per le sostanze pericolose

La normativa all'Articolo 18, oltre a richiedere particolari requisiti di sicurezza riguardanti la progettazione e la realizzazione del recipiente/ imballaggio al fine di evitare l'eventuale fuoriuscita del contenuto, dispone che *"qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato come 'molto tossico', o 'tossico' o 'corrosivo' ai sensi del presente Decreto, dev'essere dotato di una chiusura di sicurezza per la protezione dei bambini" (lettera e) e che "qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato come " 'molto tossico', 'tossico', 'corrosivo' " "nocivo', 'estremamente infiammabile' o 'facilmente infiammabile' ai sensi del presente Decreto deve recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto" (lettera f).*

### 10.1.4 Le informazioni da inserire in etichetta

L'Articolo 20, comma 1, indica invece quali sono le informazioni da inserire in etichetta qualora la sostanza pericolosa sia posta in commercio. Esse devono essere riportate in caratteri leggibili ed indelebili ed in lingua italiana e sono le seguenti:

- a) *"la denominazione della sostanza conforme a una delle denominazioni riportate nell'Allegato I. Se la sostanza non figura nell'Allegato I, la denominazione deve basarsi su una nomenclatura internazionalmente riconosciuta;*

- b) il nome e l'indirizzo completo nonché il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno dell'Unione europea, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;*
- c) i simboli di pericolo, se previsti, e l'indicazione di pericolo che comporta l'impiego della sostanza. I simboli e le indicazioni di pericolo devono essere [...] stampati in nero su fondo giallo-arancione. I simboli e le indicazioni di pericolo da usare per ciascuna sostanza sono quelli riportati nell'Allegato I. [...] Quando ad una sostanza sono assegnati più simboli, salvo disposizioni contrarie riportate in Allegato I, l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;*
- d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza, dette 'frasi R'. Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'Allegato III. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate nell'Allegato I [...];*
- e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette 'frasi S'. Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'Allegato IV. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate nell'Allegato I [...];*
- f) il numero CE, se assegnato;*
- g) l'indicazione 'Etichetta CE' per le sostanze contenute nell'Allegato I;*
- h) il quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico”.*

La norma fa esplicito riferimento, inoltre, all'impossibilità di riportare in etichetta diciture del tipo “non tossico” o “non nocivo” per le sostanze rientranti nella disciplina (Art. 20, c. 3) e, in deroga a quanto disposto, per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili e comburenti non è necessaria l'indicazione delle “Frase R” e delle “Frase S” per i recipienti di capacità volumica non superiore ai 125 millilitri (Art. 20, c. 2). Il Decreto (Art. 21, c.1) dispone che l'etichetta corredata dalle informazioni obbligatorie dev'essere solidalmente affissa su uno o più lati dell'imballaggio in modo tale da consentire una facile lettura in orizzontale anche quando il recipiente si trova in posizione normale. Sono definite inoltre le dimensioni minime dell'etichetta in relazione alla capacità volumica del recipiente (Tabella A).

<b>Capacità imballaggio</b>	<b>Dimensioni minime dell'etichetta</b>
< = 5 litri	52x74 mm
tra 5 e 50 litri	74x105 mm
tra 50 e 500 litri	105x148 mm
oltre 500	148x210 mm

L'etichetta non è necessaria qualora le informazioni obbligatorie siano riportate direttamente sull'imballaggio purché il simbolo di pericolo risalti per colore e presentazione rispetto allo sfondo.

Il Decreto dispone che ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. In etichette di queste dimensioni devono essere introdotte solo le informazioni ritenute obbligatorie ai sensi del Decreto e le eventuali indicazioni complementari in materia di igiene e di sicurezza.

### Prodotti contenenti amianto

Il Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, che ristrutturata la disciplina in materia di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche (REACH), riporta alcune disposizioni specifiche in materia di etichettatura inerenti i prodotti contenenti amianto.

Per un eventuale approfondimento, è possibile consultare l'Appendice 7 del suddetto Regolamento.

### Simboli e indicazioni di pericolo

Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo
	E Esplosivo		O Comburente
	F+ Estremamente infiammabile		F Facilmente infiammabile
	T+ Molto tossico		T Tossico
	Xn Nocivo		Xi Irritante
	C Corrosivo		N Pericoloso per l'ambiente

## Alcuni esempi di Frasi R e di Frasi S e loro combinazioni

### Frasi R

- R1 Esplosivo allo stato secco
- R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
- R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
- R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
- R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
- R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
- R7 Può provocare un incendio
- R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili
- R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
- R10 Infiammabile
- R11 Facilmente infiammabile
- R12 Estremamente infiammabile
- R14 Reagisce violentemente con l'acqua
- R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
- R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
- R17 Spontaneamente infiammabile all'aria
- R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili
- R19 Può formare perossidi esplosivi
- R20 Nocivo per inalazione
- ...
- R68 Possibilità di effetti irreversibili

### Frasi S

- S 1 Conservare sotto chiave
- S 2 Conservare fuori della portata dei bambini
- S 3 Conservare in luogo fresco
- S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
- S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
- S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
- S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
- S 8 Conservare al riparo dall'umidità
- S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
- S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
- S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
- S 15 Conservare lontano dal calore
- S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare
- S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
- S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
- S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego
- S 21 Non fumare durante l'impiego
- S 22 Non respirare le polveri
- ...
- S 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente)



### Combinazioni Frasi R

- R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili
- R15/21 A contatto con l'acqua libera gas tossici estremamente infiammabili
- R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
- R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione
- R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
- ...
- R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
- S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
- S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco
- S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da [materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante]

### Combinazioni Frasi S

- S 3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da [materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante]
- S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
- S 3/14 Conservare in luogo fresco lontano da [materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante]
- S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità
- S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
- ...
- S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a...°C [da precisare da parte del fabbricante]

È possibile consultare l'elenco completo delle Frasi R e delle Frasi S e le loro combinazioni sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità:



[http://www.iss.it/binary/spps/cont/Frasi\\_R.1109685358.pdf](http://www.iss.it/binary/spps/cont/Frasi_R.1109685358.pdf)

## 10.2 I preparati pericolosi

La Direttiva 1999/45/CE (e sue successive modifiche) disciplina il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Essa definisce le sostanze come *“gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione”*.

I preparati sono altresì indicati come “le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze”.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65, in attuazione della Direttiva summenzionata, esclude che le disposizioni ivi contenute possano essere applicate ai preparati allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito riportati:

- a) medicinali per uso umano e veterinario;
- b) prodotti cosmetici;
- c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
- d) prodotti alimentari;
- e) mangimi;
- f) preparati contenenti sostanze radioattive;
- g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano.

Per le definizioni inerenti la classificazione dei preparati pericolosi (esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo, pericolosi per l'ambiente) si rimanda a quanto già riportato in precedenza per le sostanze pericolose (si veda il paragrafo 10.1.2).

#### **Disposizioni speciali per taluni preparati pericolosi**

L'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 65/2003 riporta alcune disposizioni speciali inerenti l'etichettatura di taluni preparati pericolosi. Divisi in diverse categorie, tali preparati sono soggetti ad ulteriori indicazioni da riportare in etichetta secondo modalità e diciture specifiche espressamente previste. Sono previste indicazioni particolari per i preparati:

1. venduti al pubblico;
2. destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione;
3. contenenti una sostanza contrassegnata dalla Frase R33 o dalla Frase R64;
4. contenenti piombo;
5. contenenti cianoacrilati;
6. contenenti isocianati;
7. contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio = 700;
8. contenenti cloro attivo;
9. ...

La normativa comunitaria e nazionale dispone inoltre che i preparati pericolosi siano immessi sul mercato solo ed esclusivamente se gli imballaggi rispettano alcuni canoni. Essi devono avere le seguenti caratteristiche:

- sono progettati e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto o con speciali dispositivi di sicurezza, ove previsto;
- i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

- tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
- i recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato debbono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Art. 8, c. 2) prevede che sugli imballaggi contenenti preparati pericolosi non siano riportate:

- forme o decorazioni grafiche che possano attirare l'attenzione o possano risvegliare la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre in errore il consumatore;
- presentazioni e/o denominazioni usate per i prodotti alimentari, i mangimi, i medicinali o i cosmetici.

L'Articolo 8 comma 3 rimanda all'Allegato III del Decreto per disposizioni inerenti le chiusure di sicurezza per bambini ed all'eventuale indicazione di pericolo riconoscibile al tatto per taluni preparati. Tale Allegato, nella parte A, dispone che i preparati posti in commercio debbano essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini nel caso in cui essi:

- siano etichettati come tossici, molto tossici o corrosivi;
- contengano almeno una delle sostanze "metanolo" o "diclorometano", in quantità rispettivamente maggiore o uguale a 3% e maggiore o uguale al 1%;
- siano etichettati come pericolosi per inalazione (Xn - R65).

La parte B del medesimo Allegato indica invece i casi in cui è obbligatorio riportare l'indicazione di pericolo al tatto. Essa prevede che tale informazione dev'essere indicata qualora i preparati offerti o venduti al dettaglio siano classificati come molto tossici, tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

L'Articolo 9 dispone che ogni imballaggio deve indicare specifiche informazioni scritte in modo leggibile ed indelebile e in lingua italiana. Tali indicazioni sono:

- a) denominazione o nome commerciale del preparato;*
- b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;*
- c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'Allegato VII, parte A;*
- d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato VII parte B;*
- e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'Allegato VII parte C;*
- f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'Allegato VII parte D;*
- g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico".*

Se la capacità nominale dell'imballaggio è inferiore o uguale a 125 millilitri, *“per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S” e “per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non è necessario indicare le frasi S”* (Art. 9, c. 5).

La normativa prevede, inoltre, l'impossibilità di riportare sull'etichetta dei preparati pericolosi diciture quali *“non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati”* (Art. 9, c. 6).

Così come previsto anche per le sostanze pericolose e così come disposto dall'Articolo 10, l'etichetta apposta sull'imballaggio di un preparato pericoloso dev'essere apposta su uno o più lati, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. In essa devono essere contenute tutte le informazioni richieste dalla normativa e le eventuali indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza (c. 1).

Le informazioni possono essere apposte direttamente sull'imballaggio (c. 2), il simbolo di pericolo deve risaltare con chiarezza indipendentemente che sia apposto sull'etichetta o sull'imballo medesimo (c. 3). Permangono le medesime disposizioni previste per le sostanze pericolose anche per dimensioni dell'etichetta (Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52).

#### **Pmc - Presidio medico chirurgico**

Il D.P.R. n. 392 del 6 ottobre 1998 regola i procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico chirurgici. Essi sono prodotti che possono essere fabbricati soltanto con l'autorizzazione del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore della Sanità. Fanno parte di questa tipologia di prodotti le seguenti categorie:

- a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
- b) insetticidi per uso domestico e civile;
- c) insettorepellenti;
- d) topici e raticidi ad uso domestico e civile.

Oltre alle indicazioni previste da riportare in etichetta per i prodotti pericolosi, i Pmc devono riportare le diciture “Presidio medico chirurgico” e “Registrazione del Ministero della Sanità n. ...” con gli estremi dell'autorizzazione.

### **SDS - Scheda Dati di Sicurezza**

Il Decreto Ministeriale del 7 settembre 2002, così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, dispone che il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato deve fornire gratuitamente all'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura (Art. 1).

Tale scheda deve contenere obbligatoriamente le seguenti voci:

1. identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa;
2. composizione/informazione sugli ingredienti;
3. identificazione dei pericoli;
4. interventi di primo soccorso;
5. misure antincendio;
6. provvedimenti in caso di dispersione accidentale;
7. manipolazione ed immagazzinamento;
8. protezione personale/controllo dell'esposizione;
9. proprietà fisiche e chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. osservazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla normativa;
16. altre informazioni.

### **10.3 I prodotti fitosanitari**

La Direttiva 91/414/CEE, e successive modifiche, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 194. L'Articolo 16 del Decreto, relativo all'etichettatura dei prodotti fitosanitari, dispone che sugli imballaggi ed i contenitori devono essere riportate in modo chiaro e leggibile specifiche indicazioni in lingua italiana. Esse sono:

- a) la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, il numero di registrazione, la data dell'autorizzazione, nonché il nome e l'indirizzo del responsabile dell'imballaggio, dell'etichettatura e della distribuzione, ove non coincidente con il titolare dell'autorizzazione, nonché l'indicazione del nome e della sede dello stabilimento di produzione;
- c) la denominazione ed il rispettivo tenore di ciascuna sostanza attiva presente nel prodotto fitosanitario, espressi secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), e commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24

maggio 1988, n. 223; le denominazioni devono essere indicate secondo la nomenclatura di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 , e successive modifiche, o, se la sostanza non vi figura, con la sua denominazione comune ISO o, se non disponibile, con la sua denominazione chimica IUPAC;

- d) la quantità netta del prodotto fitosanitario, espressa in unità di misure legali;
- e) il numero di partita del preparato o una indicazione che ne permetta l'identificazione;
- f) le indicazioni prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 ed in particolare quelle di cui all'Articolo 5, comma 1, lettere h [simboli ed indicazioni di pericolo], i [Frase R], I [Frase S] e m [impossibilità di riutilizzo dell'imballaggio di antiparassitari in particolari casi];
- g) le indicazioni di eventuali rischi particolari per l'uomo, gli animali o l'ambiente, per mezzo di formule tipo scelte tra quelle di cui all'Allegato IV, da adottare con Decreto del Ministro della sanità in attuazione di disposizioni comunitarie;
- h) le norme di sicurezza per la tutela dell'uomo, degli animali o dell'ambiente, per mezzo di formule tipo scelte tra quelle di cui all'Allegato V, da adottare con Decreto del Ministro della sanità in attuazione di disposizioni comunitarie nonché le indicazioni concernenti i primi soccorsi da prestare;
- i) il tipo di azione del prodotto fitosanitario;
- j) il tipo di preparazione;
- k) gli usi autorizzati e le condizioni agricole, fitosanitarie ed ambientali specifiche nelle quali il prodotto fitosanitario può essere utilizzato o, al contrario, dev'essere escluso;
- l) le istruzioni per l'uso e la dose, espressa in unità metriche, per ogni tipo di impiego autorizzato;
- m) ove necessario, l'intervallo di sicurezza, per ciascun impiego, tra:
  - 1) l'applicazione e la semina o l'impianto della coltura da proteggere o di quelle successive;
  - 2) l'applicazione e l'accesso dell'uomo o degli animali;
  - 3) l'applicazione ed il raccolto;
  - 4) l'applicazione e l'uso o il consumo dei vegetali trattati;
- n) le indicazioni relative all'eventuale fitotossicità, alla sensibilità delle varietà colturali e ad ogni altro effetto indesiderato diretto o indiretto sui prodotti vegetali o di origine vegetale, unitamente agli intervalli da osservare tra l'applicazione e la semina o l'impianto della coltura da proteggere o di quelle successive;
- o) la dicitura "*Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo*" qualora sia Allegato un foglio illustrativo;
- p) le istruzioni per l'eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio;
- q) la data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato, se la durata dello stesso è inferiore a due anni.

La normativa prevede alcune deroghe e/o puntualizzazioni riguardanti l'etichettatura. Le informazioni indicate alle lettere l), m) e n) possono essere riportate su un apposito foglio illustrativo, nel caso in cui l'imballaggio abbia dimensioni inferiori a contenere tali indicazioni. In questo caso, il foglio è considerato parte integrante dell'etichettatura.

Non possono essere riportate in etichetta diciture quali "non tossico", "innocuo" o analoghe fatta salva la possibilità di impiego del prodotto durante i periodi di presenza delle api o di

altri organismi specificati previa autorizzazione. In tali casi, l'etichetta potrà indicare *“che il prodotto fitosanitario può essere utilizzato quando le api o altre specie non bersaglio sono in attività o quando le colture o le erbe infestanti sono in fiore, ovvero altre diciture analoghe intese a proteggere le api o le altre specie non bersaglio”* (comma 3).

Fatte salve le disposizioni della Direttiva 91/414/CE concernenti le indicazioni da riportare in etichetta, la Direttiva 1999/45/CE dispone altresì che sia presente quale ulteriore informazione a favore del consumatore la seguente dicitura: *“Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso”*.

### **Nuova proposta di regolamento comunitario**

Attualmente, l'Unione europea sta valutando una proposta di Regolamento - COM(2006) 388 definitivo 2006/0136 (COD) - relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari che andrà a sostituire la Direttiva 91/414/CE.

Tale regolamento conterrà le frasi tipo per rischi particolari e le precauzioni da prendere, andando ad integrare le frasi già previste dalla Direttiva 1999/45/CE. Esso farà proprio il testo degli allegati IV e V della Direttiva 91/414/CE con le eventuali modifiche che si riterranno necessarie.

### **Riferimenti normativi**

- Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (e modifiche successive)
- Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (e modifiche successive)
- Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (e modifiche successive)
- Proposta di Regolamento - COM(2006) 388 definitivo 2006/0136 (COD) - relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari
- Decreto 7 settembre 2002, recepimento della Direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 24 maggio 1988, attuazione delle Direttive CEE n. 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1988



- Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65, attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, attuazione della Direttiva 91\414\CEE relativa all'immissione in commercio dei Prodotti Fitosanitari destinati alla protezione delle piante, in supplemento ordinario n. 60, Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, in Supplemento ordinario n. 53, Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2006, Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria, ai sensi della circolare del Ministero della Salute 18 luglio 2002, n. 3



## 11. Gli elettrodomestici

L'Unione europea, da anni, nel rispetto dei vincoli ambientali ed economici sta perseguendo una politica di efficienza e di risparmio dell'energia. Nel 2007, il governo italiano ha presentato agli organi comunitari il proprio piano di azione sull'efficienza energetica, con l'obiettivo di ottenere un risparmio del 9% entro il 2016. In base a tale piano, verranno coinvolti tutti i settori (trasporti, industria, residenziale e terziario) e dovranno essere conseguiti risparmi equivalenti a 36 miliardi di kWh entro il 2010 e 126 miliardi di kWh entro il 2016.

Per raggiungere questi obiettivi un importante contributo è la diffusione sul mercato, ad esempio di elettrodomestici "intelligenti", dotati di sofisticati sistemi elettronici di controllo. La penetrazione dell'elettronica nei nuovi elettrodomestici, che era inferiore al 30% solo cinque anni fa, ha oggi raggiunto il 60% e salirà all'80% in pochi anni. Grazie all'elettronica una lavatrice di ultima generazione consuma circa il 15% di elettricità in meno e oltre l'80% di acqua in meno rispetto ai modelli di 10 anni fa. I frigoriferi più efficienti oggi in commercio non consumano neanche un terzo dell'elettricità dei modelli del 1990. Le lavastoviglie più efficienti consumano meno di 15 litri di acqua, rispetto agli oltre 80 litri dei modelli di 20 anni fa.

Per ottimizzare i risultati, oltre all'utilizzo di elettrodomestici "intelligenti" è importante anche l'uso che viene fatto dell'apparecchio, il che non vuol dire consumare di meno o ridurre la qualità dei servizi, ma vuole soprattutto dire consumare meglio.

L'Unione europea per perseguire queste politiche di un uso più consapevole dell'energia ha introdotto l'etichetta energetica per consentire ai consumatori di conoscere e di valutare, fin dal momento dell'acquisto, le caratteristiche ed il consumo di energia di ciascun modello dei principali elettrodomestici.

La normativa base in materia è la Direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e l'apposizione di informazioni uniformi relative ai prodotti. Successivamente la legislazione comunitaria si è arricchita di altre Direttive che disciplinano questa tematica.

La Direttiva 92/75/CEE è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 107 del 9 marzo 1998.

L'Articolo 1 comma 1 del DPR 107/98 elenca gli elettrodomestici soggetti all'obbligatorietà dell'etichettatura energetica che sono:

- frigoriferi e congelatori e loro combinazioni;
- lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
- lavastoviglie;
- forni;
- scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
- fonti di illuminazione;
- condizionatori d'aria.

Gli obblighi del produttore di elettrodomestici offerti in vendita, noleggio o leasing oppure esposti all'utilizzatore finale sono di:

- apporre al prodotto un'etichetta in cui devono essere contenute le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative agli elettrodomestici (le classi di efficienza energetica degli apparecchi, indicate sull'etichetta o sulla scheda, sono determinate in base alle disposizioni competenti per tipo di apparecchio);
- accludere al prodotto una scheda informativa, in cui devono essere contenute le informazioni relative al fornitore, al tipo di apparecchio, al consumo di energia, alle classi di efficienza ed altre informazioni complementari; tale scheda inoltre, dovrà essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi del prodotto;
- predisporre la documentazione tecnica relativa al prodotto, al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda:
  - il nome e l'indirizzo del fornitore;
  - una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;
  - le informazioni riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
  - i risultati delle prove di misura significative effettuate;
  - le eventuali istruzioni per l'uso;
- conservare la documentazione per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare del prodotto e di esibirla su richiesta dell'autorità competente;
- assicurare prontamente al distributore la provvista gratuita di etichette; ove un distributore ne faccia richiesta, il fornitore deve provvedere affinché le etichette vengano prontamente consegnate.

La responsabilità, per colpa o dolo, dell'esattezza delle informazioni contenute sulle etichette e nelle schede è attribuita al produttore.

I distributori degli apparecchi indicati in elenco hanno l'obbligo:

- qualora gli apparecchi siano esposti all'utilizzatore finale: di apporre un'adeguata etichetta, in lingua italiana, in posizione chiaramente visibile, sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio domestico esposto al pubblico;
- qualora gli apparecchi siano dati in noleggio o concessi in leasing o venduti in base a cataloghi per corrispondenza o in altra forma implicante che il potenziale contraente non possa prendere subito visione degli apparecchi: di garantire che al potenziale contraente vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima di acquistare l'apparecchio.

In ogni caso, i distributori sono tenuti a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative.

L'ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) ha pubblicato numerose guide sull'etichettatura energetica, disponibili sul sito:




[www.enea.it](http://www.enea.it)

L'etichettatura energetica deve riportare le seguenti indicazioni:

- il marchio del costruttore;
- il nome del modello;
- la classe di efficienza energetica su una scala da A [efficienza massima] a G [efficienza minima];
- il consumo di energia;
- l'eventuale assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel;
- le principali caratteristiche tecniche del modello e in particolare quelle che possono incidere sui consumi di energia;
- informazioni aggiuntive a seconda della tipologia di elettrodomestico.

### Le categorie dei consumi energetici



Questa parte dell'etichetta energetica è una scala di riferimento per i consumi elettrici composta da sette classi. Le varie etichette presentano per una buona parte la stessa veste grafica: c'è una serie di frecce di lunghezza crescente, ognuna di colore diverso. Ad ogni freccia è associata una lettera dell'alfabeto (dalla A alla G). La lunghezza delle frecce è legata ai consumi: a parità di prestazioni, gli apparecchi con consumi più bassi hanno la freccia più corta, quelli con consumi più alti hanno la freccia più lunga.

Modelli diversi della stessa classe possono essere confrontati in base al consumo di energia stimato per un utilizzo in condizioni standard predefinite. Tale valore è riportato sull'etichetta nella sezione sotto la classe energetica. È espresso come consumo annuo (kWh/anno) o per ciclo di utilizzo (kWh/ciclo). Il consumo reale può variare sensibilmente in base al modo in cui viene utilizzato l'apparecchio.

L'Unione europea scegliendo questa veste grafica ha utilizzato una similitudine "semaforica" nella valutazione del processo di acquisto di un elettrodomestico da parte dei consumatori: la freccia rossa disincentiva l'acquisto degli apparecchi di classe F, la verde incentiva l'acquisto di quelli di classe A e la freccia gialla esprime cautela nell'acquisto.

Qui di seguito prendiamo in esame, a titolo di esempio, le etichette energetiche dei frigoriferi e congelatori.

### 11.1 I frigoriferi e i congelatori

L'etichetta energetica apposta sugli elettrodomestici del freddo (frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori) per uso casalingo è stata introdotta nel 1998. Essa è composta da cinque settori.

A partire da luglio 2004, sono state introdotte due nuove classi di efficienza energetica: A+ ed A++.

**Energia**  
Costruttore  
Modello

Logo  
ABC  
123

**Bassi consumi**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**Alti consumi**  
Consumi di energia kWh/anno  
In base ai risultati di prove standard per 24 ore:  
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.

Volume alimenti freschi |  
Volume alimenti congelati |

**Rumore**  
dB(A) re 1 pW  
Gli spiccoli illustrati contengono una scheda particolareggiata.

Norma EN 1513 Maggio 1998  
Direttiva 86/253/CEE relativa alla marcatura dei frigoriferi

Settore 1  
Indica il marchio del costruttore e il nome del modello di frigorifero, frigocongelatore o congelatore

Settore 2  
Indica l'efficienza energetica secondo le indicazioni viste in precedenza e facoltativamente può essere presente il marchio Ecolabel

Settore 3  
Indica il consumo di energia espresso in kilowattora (kWh) misurato sulle prove standard di laboratorio nell'arco di 24 ore; il consumo reale può differire molto in quanto dipende dal modo nel quale viene utilizzato e anche dal luogo in cui è installato l'apparecchio

Settore 4  
Indica i dati sulla capacità dell'apparecchio:

- volume utile complessivo, in litri, degli scomparti per conservare cibo fresco, cioè di tutti gli scomparti "senza stelle", la cui temperatura di conservazione è superiore a -6°C;
- volume utile complessivo, in litri, degli scomparti per conservare cibi surgelati o per congelare, cioè di tutti gli scomparti "con stelle" o con temperatura di conservazione uguale o inferiore a -6°C;
- tipo di scomparto a bassa temperatura presente nell'apparecchio, secondo il codice "a stelle". Infatti gli scomparti a bassa temperatura per conservare e congelare il cibo sono identificati da un codice internazionale a stelle che si basa sulla temperatura raggiunta.

Settore 5  
Indica la rumorosità dell'apparecchio, misurata ed espressa in decibel (dB)

## Il codice "a stelle" per conservare e congelare cibi

STELLE	CONGELATORE ALIMENTI FRESCI	CONSERVARE SURGELATI	TEMPERATURA	DURATA CONSERVAZIONE
☐☐☐	SI	SI	-18° C	Fino a 1 anno
☐☐	NO	SI	-18° C	Fino a 1 anno
☐	NO	SI	-12° C	Fino a 1 mese
☐	NO	SI	-6° C	Fino a una settimana

## Caratteristiche delle nuove classi di efficienza energetica

Classe	Consumo kWh/anno	Costo per l'energia elettrica *€/anno
A+++	INFERIORE A 188	INFERIORE A 34,00
A++	188 - 263	34,00 - 47,30
A+	263 - 344	47,30 - 61,90

\* costo di 1 kWh: 0,18 euro.

A partire dal 2002, l'Associazione Europea dei Costruttori di Elettrodomestici (CECED) ha promosso un accordo volontario, sottoscritto dalle maggiori case costruttrici, per promuovere il risparmio energetico degli elettrodomestici.

Per raggiungere questo risultato si è deciso di non produrre più apparecchi appartenenti alla classe di efficienza energetica C ed inferiori (con alcune eccezioni) a partire dal 2004 e di raggiungere un indice di efficienza media pari a 52 nel 2006 per tutti gli apparecchi prodotti. Gli elettrodomestici del freddo sono stati divisi in categorie, in modo da poter calcolare i consumi per ogni tipo di apparecchio:

- frigorifero senza scomparti a bassa temperatura;
- frigorifero con scomparto cantina;
- frigorifero senza stelle;
- frigorifero con scomparto a bassa temperatura ad una stella;
- frigorifero con scomparto a bassa temperatura a due stelle;
- frigorifero con scomparto a bassa temperatura a tre stelle;
- frigo-congelatore, con scomparto a quattro stelle;
- congelatore verticale;
- congelatore orizzontale;
- apparecchi con più porte e altri modelli.

Per ogni categoria di apparecchio è stato ricavato un consumo standard medio di riferimento, calcolato in base al volume dei vari scomparti e ai consumi medi in Europa, corretto con determinati coefficienti. Questo consumo standard è il livello di riferimento per calcolare l'indice di efficienza energetica I.

Classe	Indice di efficienza energetica I
A	minore di 55
B	tra 55 e 75
C	tra 75 e 90
D	tra 90 e 100
E	tra 100 e 110
F	tra 110 e 125
G	oltre 125

Paragonando il consumo dell'apparecchio in esame, rilevato dalle prove di laboratorio secondo la normativa europea, con quello standard, si ottiene un numero, maggiore o minore di 100 secondo l'efficienza energetica dell'apparecchio: se l'apparecchio è più efficiente rispetto allo standard, avrà un indice I minore, mentre se è meno efficiente, avrà un indice I maggiore. L'indice di efficienza energetica non è riportato sull'etichetta.

### **Bibliografia**

- *L'etichetta energetica*, ENEA, Roma, 24, 2003
- *Etichetta energetica di frigoriferi e congelatori*, ENEA, Roma, 15, 2003
- *Etichetta energetica delle lavatrici*, ENEA, Roma, 17, 2003
- *Risparmio energetico con la lavastoviglie*, ENEA, Roma, 12, 2003
- *Risparmio energetico con la lavatrice*, ENEA, Roma, 11, 2003
- *Risparmio energetico con il frigorifero e il congelatore*, ENEA, Roma, 13, 2003
- *Risparmio energetico con l'illuminazione*, ENEA, Roma, 5, 2003
- *Noi per lo sviluppo sostenibile*, ENEA, Roma, 18, 2004
- D'Errico E., *ENEA per il risparmio energetico*, ENEA, Roma, 2006

Gli opuscoli citati sono reperibili sui sito:



<http://www.enea.it>

### **Riferimenti normativi**

- Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 Marzo 1998, n. 107 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998



## 12. Le apparecchiature per l'ufficio

La Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, non si è rivelata lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per ufficio.

Il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento 106/2008/CE concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio. Questa normativa abroga il Regolamento 2422/2001/CE. Le direttrici di questo provvedimento riguardano il miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e l'integrazione tra gli standard europei e statunitensi, in materia di etichettatura energetica.

Il Regolamento si applica ai gruppi di prodotti di apparecchiature per ufficio definiti nell'Allegato C (computer, monitor per computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner, dispositivi multifunzione, dispositivi per trattamento immagini), dell'accordo del 20 dicembre 2006 tra il governo degli Stati Uniti e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

Partecipanti al programma sono i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e le altre persone o gli enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo energetico conformi alle specifiche comuni definite nella lettera c) e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione. Il programma Energy Star fu introdotto, nel 1993, dall'Agenzia statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA).

I prodotti oggetto del regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento. La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma è adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle regole per l'uso del marchio *Energy Star* riportate nell'Allegato B dell'accordo (Linee guida per un uso adeguato della denominazione e del logo comune Energy Star).

Le specifiche dei prodotti sono periodicamente riviste in base delle indicazioni dell'European Community Energy Star Board (ECESB), un organismo composto da rappresentanti nazionali e da rappresentanti delle parti interessate.

### Il marchio Energy Star



Versione a colori



Versione in bianco e nero

Per la durata dell'accordo, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità, nonché le autorità governative centrali ai sensi della Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, fatti salvi la legislazione comunitaria e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate nell'Articolo 7 di detta Direttiva. Altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia delle apparecchiature per ufficio esistenti o nuovi negli Stati membri possono coesistere con il programma Energy Star.

Il programma Energy Star è coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il Regolamento 1980/2000/CE concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel, v. par 4.1), la Direttiva 92/75/CEE, già ampiamente illustrata (v. capitolo 11) e la Direttiva 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

L'elenco dei prodotti etichettati con questo marchio è consultabile sul sito dell'Energy Star:



[www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org)

### **12.1 Group for Energy Efficient Appliances (GEEA)**

Il Group for Energy Efficient Appliances (Gruppo per le apparecchiature energeticamente efficienti) è nato nel 1996 su iniziativa di alcune agenzie governative per l'energia (Danimarca, Olanda, Svezia e Svizzera, Austria, Germania, Finlandia e Francia).

#### **Il marchio GEEA**



I criteri di efficienza energetica del GEEA sono in genere più restrittivi di quelli dell'Energy Star e sono approssimativamente rispettati solo dal 25% dei modelli disponibili sul mercato. I prodotti per ufficio a cui è applicabile il marchio del GEEA sono: personal computer, monitor, stampanti, fotocopiatrici, fax, apparecchiature multifunzione e scanner.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet:



[www.efficient-appliances.org](http://www.efficient-appliances.org)

## 12.2 Il marchio TCO

I marchi scandinavi TCO vengono apposti a computer, monitor e stampanti. Le condizioni di base per accedere alla certificazione TCO riguardano la tutela della sicurezza e della salute degli impiegati e dell'ambiente, e includono:

- il consumo energetico e la rapida riaccensione dell'attrezzatura dopo la sospensione dell'alimentazione;
- l'ergonomia visiva e la qualità dell'immagine degli schermi;
- l'ergonomia delle tastiere, delle stampanti, dei cellulari e dell'arredo;
- i livelli di emissione dei campi magnetici ed elettrici;
- i sistemi di gestione dell'ambiente per i produttori, ISO 14001;
- l'uso di sostanze pericolose, come i brominati ritardanti di fiamma, mercurio e cadmio;
- i livelli di rumore e le emissioni chimiche.

### Il marchio TCO



La certificazione del TCO si è particolarmente diffusa sui monitor da computer, prima con il marchio del TCO'99 ed in seguito con il TCO'03 e dal 2006, con il marchio TCO'06.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet:



[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

#### Riferimenti normativi

- Regolamento [CE] n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione)



### 13. La certificazione energetica degli edifici

Dalla Legge 10/1991, pionieristica in materia di risparmio energetico, al D.Lgs. 311/2006 sul rendimento energetico in edilizia che integra il precedente Decreto Legislativo 192/2005 che recepiva la Direttiva 2002/91/CE, sono passati ben 15 anni e le novità introdotte in materia sono molte e coinvolgono tutti gli attori del settore edile.

Il Decreto 311/06 prevede la pubblicazione delle "Linee guida nazionali per la Certificazione energetica degli edifici", che però non sono state ancora emanate.

Il Decreto disciplina le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e degli impianti, sia per gli edifici di nuova realizzazione che nei casi di ristrutturazione, sia per il periodo invernale che estivo. Ma i decreti attuativi tardano ad arrivare e le Linee guida nazionali demandano alle Regioni il compito di colmare le lacune sui temi riguardanti: i criteri di calcolo e i requisiti minimi degli impianti, i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia convenzionata, pubblica e privata ed i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione energetica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare Ministeriale del 23 maggio 2006 che fornisce chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del D.Lgs. 192/2005. Questa Circolare ha un intento esplicativo e si propone di aiutare gli operatori ed i soggetti interessati ad interpretare le norme emanate ai fini della loro applicazione.

Aspetto innovativo del D.Lgs. 311/2006 è l'introduzione della certificazione energetica degli edifici, la quale era già presente nella Legge 10/91 e già prescritta dal D.Lgs. 192/2005, ma mai resa a tutti gli effetti operativo.

Il documento che attesterà la certificazione energetica degli edifici sarà l'Attestato di Certificazione energetica sostituito, in via transitoria, dall'Attestato di Qualificazione energetica in assenza delle relative delibere regionali.

Ad oggi infatti solo poche Regioni hanno emanato le proprie Linee guida ufficiali in materia di energia e certificazione energetica degli edifici: tra queste la Regione Piemonte, che ha emanato la Legge Regionale 13/2007 che disciplina le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

La Certificazione energetica è una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una classe energetica in analogia al mercato degli elettrodomestici.

È interesse quindi anche dell'acquirente o del proprietario di un immobile sapere quanto consuma l'edificio poiché un'inefficienza energetica, oltre a causare un maggiore inquinamento atmosferico, produce anche una maggiore spesa di gestione dell'edificio.

Il Certificato energetico può quindi fornire informazioni sulla tipologia del fabbricato anche sotto l'aspetto del risparmio economico poiché contiene tutte le informazioni legate al rendimento energetico, ai dati di efficienza dell'edificio, ai valori normativi vigenti, alla classe energetica di appartenenza, ma anche ai possibili interventi migliorativi ed economicamente convenienti per aumentarne l'eco-efficienza.

È una sorta di carta d'identità che renderà più trasparente il mercato immobiliare modificando il valore di mercato di un edificio che dipenderà anche dai suoi potenziali consumi energetici.

Il D.Lgs 311/2006 prevede che il certificato energetico diventi obbligatorio sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti attraverso un processo graduale. L'attuale provvedimento prevede, tra l'altro:

- dal 1° luglio 2007 l'obbligo della certificazione energetica per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005, di superficie utile superiore a 1000 m<sup>2</sup> ) nel caso di vendita dell'intero immobile;
- dal 1° luglio 2008 l'obbligo anche per gli edifici di superficie utile fino a 1000 m<sup>2</sup> (sempre nel caso di vendita dell'intero immobile);
- dal 1° luglio 2009 l'obbligo dell'attestato di efficienza energetica anche per vendita del singolo appartamento; il documento dovrà essere messo a disposizione dell'inquilino che prende in affitto l'appartamento.

Uno dei punti critici della certificazione energetica degli edifici è la mancanza di indicazioni ufficiali su come effettuare la classificazione energetica, lasciando ampia libertà di scelta a livello locale e volontario.

Le proposte nate si suddividono attualmente in due famiglie a seconda di come la classe energetica viene definita:

1. valori prefissati (es. Certificazione CASACLIMA della Provincia autonoma di Bolzano);
2. oppure valori pari ad un'aliquota percentuale del fabbisogno limite di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP<sub>lim</sub>) come da D.Lgs. 311/2006 (es. Certificazione CENED della Regione Lombardia) e quindi in funzione del rapporto di forma dell'edificio (S/V) e dei Gradi Giorno della località di riferimento (GG).

PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA		
CLASSE	CASACLIMA	CENED
A	≤ 30 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 30% EP <sub>lim</sub> (2010)
B	≤ 50 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 100% EP <sub>lim</sub> (2010)
C	≤ 70 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 100% EP <sub>lim</sub> (2008)
D	≤ 90 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 120% EP <sub>lim</sub> (2008)
E	≤ 120 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 140% EP <sub>lim</sub> (2008)
F	≤ 160 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 170% EP <sub>lim</sub> (2008)
G	> 160 kWh/m <sup>2</sup> a	≤ 200% EP <sub>lim</sub> (2008)

#### **Riferimenti normativi**

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, Supplemento Ordinario n. 6
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005
- Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31/05/2007



## 14. I prodotti del settore legno-arredo

In attesa del decreto applicativo del Codice del consumo, i prodotti del settore legno e arredo sono disciplinati dalla Legge 10 aprile 1991 n. 126, concernente norme per l'informazione del consumatore. Essa dispone che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono riportare alcune indicazioni chiaramente visibili e leggibili ed in lingua italiana.

Le categorie di prodotti o le modalità di presentazione delle informazioni previste sono indicate da specifico Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro per il Coordinamento delle Politiche comunitarie e con il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il regolamento applicativo di tale Legge è il Decreto Ministeriale n. 101 dell'8 febbraio 1997 nel quale sono indicate le informazioni destinate al consumatore.

Tali indicazioni sono:

- a) denominazione legale o merceologica del prodotto;*
- b) nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;*
- c) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;*
- d) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;*
- e) istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto" (Art. 1, c. 1).*

Il Decreto si applica ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale (Art. 2, c. 1), esclusi i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento (Art. 2, c. 2).

La normativa prevede indicazioni specifiche per i prodotti confezionati e per i prodotti sfusi e consente la possibilità di riportare informazioni non in lingua italiana nel caso in cui tali indicazioni siano divenute di uso comune (Art. 5).

Nel caso in cui si desideri riportare tali informazioni per particolari categorie di prodotti, sono necessari ulteriori provvedimenti che ne prevedano le modalità tecniche di adempimento (Art. 14).

Pertanto il Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato), con Circolare n. 1 del 3 agosto 2004, ha previsto l'applicazione della Legge n. 126 e del relativo regolamento di attuazione anche per i prodotti in legno, quali mobili, complementi d'arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno poiché l'esigenza di conoscere le caratteristiche relative al prodotto acquistato, con riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione,

è un desiderio diffuso tra i consumatori. L'opportunità di fornire una descrizione precisa e veritiera del prodotto facilmente accessibile e consegnata all'atto dell'acquisto è una modalità capace di soddisfare le esigenze del consumatore.

La circolare ribadisce che una prerogativa della vendita di prodotti in legno è la mancanza parziale o totale delle indicazioni riguardanti la composizione reale del bene, pertanto la medesima va a soddisfare le prescrizioni previste dall'Articolo 14 del Decreto ministeriale summenzionato al fine di esplicitare l'applicazione della Legge n. 126/91.

Per i prodotti in legno, quindi, devono essere accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal produttore o dall'importatore che dev'essere esposta e resa disponibile al potenziale acquirente dal venditore/distributore. Tale scheda non solo dev'essere esposta ma, nel caso di acquisto da parte del consumatore, essa dev'essere consegnata al momento dell'acquisto oppure alla consegna del prodotto.

Facendo esplicito riferimento alla categoria di prodotto, la scheda informativa deve indicare:

- tipologia e materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti (anche qualora vengano impiegati materiali simili al legno);
- istruzioni per la manutenzione e la pulizia, ove opportune o necessarie;
- nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore;
- indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno (facoltativo).

La circolare rimanda alle sanzioni previste dalla Legge n. 126/1991 (Art. 2, c. 2) nel caso in cui siano immessi sul mercato beni in legno non supportati dalla scheda prodotto o da una scheda non completa o contenente informazioni non veritiere anche solo parzialmente.

#### **14.1 Le certificazioni volontarie**

Le certificazioni volontarie nel settore legno-arredo stanno acquisendo sempre maggiore importanza poiché, in numerosi stati anche europei, ancora oggi non esistono normative che prevedano limiti massimi di emissione di formaldeide da parte di prodotti di legno o similari.

La formaldeide è una sostanza chimica comunemente impiegata per la preparazione di resine utilizzate per la realizzazione di diverse tipologie di pannelli (particelle, MDF, compensati, etc.). Tali resine col tempo rilasciano nell'ambiente e quindi nelle camere delle abitazioni e dei luoghi di lavoro la formaldeide che è classificata come sostanza sospetta cancerogena.

L'Istituto tedesco per la Tecnica delle Costruzioni è stato il primo ad emanare una direttiva (ETB) per la classificazione e il controllo dei pannelli legnosi in riferimento all'emissione di formaldeide. Tale normativa definisce i valori limite di emissione di formaldeide in relazione al tipo di metodo utilizzato per la misurazione. Il valore limite previsto è indicato con la classe E1.

Oltre al caso tedesco, il Giappone ha predisposto una normativa, la Building Standard Law on Sick Houses (1° luglio 2003), ancor più restrittiva che prevede una classificazione con valori limite di emissione anche inferiori a 5 volte rispetto ai parametri tedeschi. La classificazione giapponese è contraddistinta dalla lettera "F" seguita da \* a \*\*\*\*. Le certificazioni che attualmente sono rilasciate a livello comunitario fanno riferimento ai valori limite delle due diverse classificazioni summenzionate.

### 14.2 Catas Quality Award

Il CATAS (Centro ricerche-sviluppo laboratorio prove settore legno-arredo) a partire dal 1993 ha implementato un protocollo per la certificazione di prodotto denominato "CATAS Quality Award (CQA) - Formaldehyde" per il controllo continuo della bassa emissione di formaldeide dai pannelli a base di legno. Tale certificazione è rilasciata su base volontaria ed utilizza limiti e requisiti che in alcuni casi possono essere previsti dalla normativa vigente.

Il marchio è rilasciato per la linea di prodotto che si desidera certificare (pannelli) dopo un severo controllo ed un protocollo di monitoraggio del prodotto basato su 2 visite ispettive esterne annuali e 3 controlli interni settimanali.

Due volte all'anno CATAS emette una relazione sull'attività di prova svolta in doppia lingua (italiano e inglese), per essere facilmente fruibile anche da clienti stranieri.

Sulla base della normativa giapponese, CATAS ha istituito il nuovo marchio "CQA - Formaldehyde\*\*\*\*" per soddisfare l'esigenza di alcuni produttori nel voler certificare pannelli grezzi con emissioni inferiori a quelle indicate con la classe limite E1.

Il sistema di controllo previsto per il rilascio di questo marchio prevede le due visite ispettive esterne annuali più i 3 controlli interni, ma i metodi di analisi per la rilevazione della formaldeide si basano sul sistema giapponese.

### Logo CATAS Quality Award (CQA)



### 14.3 Pannello Ecologico

Il Consorzio Pannello Ecologico è un organismo costituito da aziende che hanno scelto di impiegare esclusivamente legno di recupero per produrre pannelli in legno riciclato. Ne fanno parte anche alcuni tra i principali produttori di mobili italiani.

L'obiettivo di tale consorzio consiste nel favorire lo sviluppo della sensibilità sociale che porti a considerare la scelta del mobile come scelta ecosostenibile e il legno come risorsa preziosa da recuperare e riciclare, al pari di carta, vetro, plastica, etc.

In particolare, si occupa di:

- sostenere l'attività di raccolta differenziata del legno;
- sostenere e giustificare la scelta ecologica dei produttori di mobili convenzionati;
- sensibilizzare ed educare i cittadini attraverso una costante attività di comunicazione.

Le aziende, seguendo le indicazioni previste dal consorzio, producono "Pannello Ecologico", un pannello in legno riciclato utilizzato nella produzione di mobili. È realizzato esclusivamente con reimpiego di legno, mediante un processo produttivo che rispetta l'ambiente perché non comporta l'abbattimento di alberi. A tal fine, viene impiegato legno post-consumo al 100% proveniente da pallets, cassette da frutta ed altri imballaggi, trucioli, mobili vecchi, potatura di alberi, residui di lavorazione. Il legno in entrata subisce rigorosi controlli di carattere qualitativo per garantire forniture dai requisiti chimico-fisici inquadrati nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Le verifiche sono svolte in laboratori di analisi italiani ed esteri. Le aziende consorziate, inoltre, hanno adottato volontariamente limiti di autocontrollo più severi di quelli previsti dalle norme europee inerenti gli articoli per l'infanzia (CR 13887) e la sicurezza dei giocattoli (EN 71-3). Il processo produttivo è studiato perché vi sia il minor impatto ambientale possibile: le emissioni sono regolate da filtri elettrostatici a umido; le prove in laboratorio hanno evidenziato valori decisamente inferiori ai valori minimi ammessi dalle normative nazionali e volontarie, con particolare attenzione al rilascio di formaldeide che non è rilevabile dalle strumentazioni di laboratorio.

Una volta superate tutte le verifiche, il materiale è sottoposto ad un processo di pulitura e selezione, dal quale si ottiene un materiale puro (legno), perfettamente idoneo ad essere lavorato per diventare pannello.

Le aziende consorziate per poter produrre "Pannello Ecologico" devono essere in possesso delle seguenti certificazioni e documenti:

- ISO 9001;
- Catas Quality Award;
- FSC Riciclato;
- scheda tecnica del Pannello Ecologico.

Il marchio "Pannello Ecologico" è apposto sulla scheda del prodotto ed attesta che il mobile è stato realizzato nel rispetto dell'ambiente riciclando legno già utilizzato.

#### Logo "Pannello Ecologico" italiano



Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet:



[www.pannelloecologico.com](http://www.pannelloecologico.com)

## 14.4 Forest Stewardship Council

Il FSC, Forest Stewardship Council (Comitato per la gestione del patrimonio forestale), è un ente preposto alla determinazione di principi e criteri validi a livello internazionale, per una gestione ecocompatibile nonché economicamente e socialmente corretta del patrimonio forestale. Detti principi vengono adattati, di volta in volta, al Paese in cui sono applicati, nel rispetto della diverse fattispecie proprie di detto Paese.

Il marchio del Forest Stewardship Council indica che il legno impiegato per fabbricare il prodotto proviene da una foresta correttamente gestita secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente, in conformità ai principi e criteri per la gestione forestale, stabiliti e approvati dal Forest Stewardship Council.

Lo standard previsto per l'uso del marchio e la sua apposizione sul prodotto è entrato in vigore a fine 2004. Tale protocollo prevede tre categorie diverse di logo da apporre in etichetta:



### Logo FSC 100%, FSC Recycled, FSC Mixed Sources

	Etichetta FSC-puro	Gruppi di prodotti fabbricati con il 100% di materiale certificato FSC
	Etichetta FSC-riciclato	Gruppo di prodotti fabbricati con il 100% di materiale riciclato
	Etichetta FSC-misto	<p>a. Fonti miste: gruppo di prodotti provenienti da foreste gestite in modo corretto e da altre origini controllate</p> <p>b. Fonti miste: gruppo di prodotti ottenuti da legno o fibre riciclate, da foreste gestite in modo corretto e da altre provenienze controllate</p> <p>c. Fonti miste: gruppo di prodotti da foreste gestite in modo corretto e ottenuti da legno o fibre riciclate</p>



## 15. I giocattoli

Il tema dei giocattoli e, in particolare, della loro sicurezza è stato recentemente trattato in una guida edita a gennaio 2008 dalla Camera di commercio di Torino “Compri un giocattolo? Vai sul sicuro”, scaricabile dal seguente sito:

 <http://www.to.camcom.it/guidadiritti>

In questa sede, riprendendo quanto trattato nella suddetta guida, si ricorda che è buona prassi prima di acquistare un giocattolo verificare la presenza delle seguenti indicazioni che devono comparire in modo visibile, leggibile, indelebile ed in lingua italiana:

- marchio CE (v. par 5.1), con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge;
- il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio nonché l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del giocattolo;
- le avvertenze sulla fascia di età consigliate e le precauzioni d'uso per la manutenzione e per il montaggio;
- la scritta “Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza degli adulti” per i giocattoli che riproducono apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono prodotti chimici;
- le eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo.

### Riferimenti normativi

- Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (e successive modifiche)
- D.Lgs. 313/91, modificato dal D.Lgs. 24.2.97, n. 41, che ha recepito la direttiva 93/68/CEE



## Alps - Enterprise Europe Network

ISSN 1974-7179

### **Unioncamere Piemonte**

Via Cavour, 17  
10123 Torino  
Tel. 011 5669222  
Fax 011 5119144  
[www.pie.camcom.it/sportello.europa](http://www.pie.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola, 24  
10123 Torino  
Tel. 011 5716341  
Fax 011 5716346  
[www.to.camcom.it/een](http://www.to.camcom.it/een)

## **Sportello Europa presso le Camere di commercio piemontesi**

### **Camera di commercio di Alessandria**

Via Vochieri, 58 - 15100 Alessandria  
Tel. 0131 3131 - Fax 0131 43186  
[www.al.camcom.it/sportello.europa](http://www.al.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Asti**

Piazza Medici, 8 - 14100 Asti  
Tel. 0141 535211 - Fax 0141 535200  
[www.at.camcom.it/sportello.europa](http://www.at.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Biella**

Via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella  
Tel. 015 3599311 - Fax 015 3599370  
[www.bi.camcom.it/sportello.europa](http://www.bi.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Cuneo**

Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171 318711 - Fax 0171 696581  
[www.cn.camcom.it/sportello.europa](http://www.cn.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Novara**

Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara  
Tel. 0321 338211 - Fax 0321 338338  
[www.no.camcom.it/sportello.europa](http://www.no.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Verbania**

Strada del Sempione, 16 - 28831 Baveno (VB)  
Tel. 0323 912811 - Fax 0323 922054  
[www.vb.camcom.it/sportello.europa](http://www.vb.camcom.it/sportello.europa)

### **Camera di commercio di Vercelli**

Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli  
Tel. 0161 5981 - Fax 0161 598265  
[www.vc.camcom.it/sportello.europa](http://www.vc.camcom.it/sportello.europa)